

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Herausgeber: Pro Grigioni Italiano
Band: 86 (2017)
Heft: 4: Arte, Letteratura, Storia

Artikel: Un profilo storico della figura del podestà e del suo ruolo politico
Autor: Lardi, Guido
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-738079>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 01.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

GUIDO LARDI

Un profilo storico della figura del podestà e del suo ruolo politico

Il nome dell'istituzione del *podestà* è chiaramente riconducibile al vocabolo latino *potestas* che, a seconda delle accezioni, può significare 'potenza', 'potere', 'forza', ma anche 'diritto' e 'autorità', oppure 'dignità', 'carica', 'ufficio' e 'facoltà'.

Le origini storiche dell'istituzione non sono tuttavia pienamente chiare e non è, tantomeno, ipotizzabile che possano essere ricondotte a un'unica origine; va piuttosto ritenuto che, a seconda dei luoghi e delle circostanze, si sia trattato di un ufficio o di un'istituzione derivata da forme precedenti dell'esercizio pubblico dei poteri, forse anche dell'imitazione di strutture riconducibili alla dittatura della Roma repubblicana. L'istituto del podestà si affermò originariamente nell'Italia del XIII secolo, assumendo caratteristiche ben definite in primo luogo per quanto riguardava la temporaneità della carica.

Evidentemente la figura, il ruolo e l'incarico pubblico del podestà hanno subito attraverso i secoli un'evoluzione ricca di sfumature e non sempre chiaramente individuabile, pur mantenendo invariate determinate caratteristiche indipendentemente dai tempi, dai luoghi, dalla costellazione politica e sociale in cui si trovavano ad operare i titolari delle cariche pubbliche. Il podestà fu alle origini un personaggio politico investito di mansioni e incarichi ogni tanto limitati e meramente rappresentativi, più spesso però estesi e incisivi, non privi di vere e proprie facoltà decisionali nei confronti delle genti sui cui governava; lo stesso podestà si trovò talvolta a dover condividere le prerogative attribuitegli con altri organi e differenti magistrature, ma nella maggior parte dei casi gli fu conferito un ruolo importante, che permetteva di svolgere autonomamente una funzione di prestigio e d'impatto diretto. Non meraviglia quindi il fatto che il podestà abbia potuto essere tanto un personaggio stimato, apprezzato e temuto, quanto una persona soggetta all'aspra critica, all'invidia e fin anche all'odio viscerale da parte dei sudditi e soprattutto dei rivali e dei contendenti politici.

Nella presentazione che segue – in cui ci si è voluti concentrare per evidenti ragioni sulle realtà, sulle circostanze e sui fatti più vicini alle istituzioni delle Tre Leghe e del Comune di Poschiavo – non è stato possibile tener conto di tutte le realtà storiche e di tutti i luoghi in cui l'istituzione del podestà svolse un ruolo significativo; pertanto i momenti illustrati non vanno considerati complessivamente esaustivi, ma intesi piuttosto come una forma di sintesi volta a fornire modelli esplicativi, soggetta a lacune involontarie e a limiti oggettivamente inevitabili, in particolare per quanto riguarda i capitoli dedicati alla complessa e variegata situazione italiana.

I. Uno sguardo sommario alla situazione italiana

Il podestà nell'epoca dei Comuni

A cavallo fra l'XI e il XII secolo molte città europee, fra cui si possono annoverare come esempi più significativi Milano, Bologna, Pisa, Firenze e Siena, si svincolarono almeno parzialmente dal potere imperiale e diedero vita alla formazione dei *Comuni*, la cui caratteristica più manifesta fu quella di essere retti da governi autonomi e politicamente indipendenti. La gestione degli affari pubblici si concentrò dapprima sulle famiglie più in vista, per poi sfociare in un vero e proprio governo che sostituì il tradizionale potere ecclesiastico esercitato dalle curie vescovili. Nell'Italia centrale e in quella settentrionale s'instaurò dapprima una magistratura plurima, rappresentata dal cosiddetto *consolato*.

Dalla metà del XII secolo in poi i *consoli* cominciarono a scomparire, poiché esautorati dal popolo, e furono sostituiti da un magistrato unico, il podestà (anche detto *rector civitatis*, ossia «rettore della cittadinanza»). In questo periodo l'istituto del podestà presentava ben definite caratteristiche comuni alle diverse città. In primo luogo il podestà era di regola una magistratura ricoperta da una singola persona, anche se talune città erano governate contemporaneamente da due o addirittura da tre podestà. Un'altra caratteristica era la limitazione temporale della carica, che fu dapprima di due anni, poi generalmente di un anno soltanto; sono tuttavia noti esempi di città in cui la durata era limitata a un solo semestre e altri casi in cui le podestarie venivano invece conferite per periodi più lunghi – un triennio, un decennio – fino ad essere persino conferite a vita, senza neppure escludere l'ereditarietà della carica. In linea di massima la nomina a podestà permetteva la cittadinanza forestiera, estromettendo così le persone del luogo dalla possibilità di essere elette. In vari casi il podestà condivideva tuttavia il potere esecutivo con un altro magistrato di rilevante importanza, il *capitano del popolo*,¹ che in tempi di guerra deteneva il comando supremo dell'esercito reclutato in città o, se necessario, nel contado circostante.

Per evitare quello che oggi verrebbe definito come un conflitto d'interessi, il podestà non poteva avere parenti in città, né poteva portarne da fuori; in taluni ordinamenti si giunse addirittura a fissare una distanza minima fra il luogo di provenienza e quello in cui il podestà era chiamato ad operare. Numerosi erano anche i divieti imposti all'eletto per garantirne l'imparzialità e l'onestà nella conduzione degli affari pubblici: durante la carica, al podestà era vietato acquistare immobili, svolgere qualsiasi attività commerciale, contrarre mutui nel Comune e intrattenere rapporti d'affari con i membri della cittadinanza; gli era inoltre vietato alloggiare in casa di cittadini o banchettare con essi; il suo alloggio era stabilito nel palazzo comunale o in una casa privata appositamente affittata; assoggettato all'obbligo d'ufficio, il podestà doveva essere a disposizione del popolo durante determinati orari presso il palazzo podestarile; al podestà era infine prescritta la residenza permanente in città e per assenze anche per breve durata era necessario il permesso del Consiglio cittadino.

¹ Cfr. GIORGIO SPINI, *Disegno storico della civiltà italiana*, vol. I, Edizioni Cremonese, Roma 1957, pp. 221 sgg.



Il podestà di Genova con i consoli della città

Anche per quanto riguarda la nomina del podestà erano conosciute varie modalità determinate dalle consuetudini locali. Il podestà del Comune medioevale fu in un primo tempo nominato dal suo predecessore; più tardi la competenza passò in diversi casi al cosiddetto *Arengo*,² ossia il luogo dove si riuniva la cittadinanza per decidere sull'organizzazione della vita pubblica, oppure al *Consiglio maggiore* (che poteva avere anche altri nomi), costituito da una schiera di ufficiali designati a tale scopo. Infine, nella maggioranza delle città, invece della nomina diretta, si fece ricorso a un sistema elettorale di secondo grado: il Consiglio maggiore nominava una commissione di elettori, cui spettava la scelta del podestà tra i nomi proposti in una lista redatta dallo stesso Consiglio, talvolta anche ricorrendo all'estrazione a sorte. Ma anche a questo proposito le procedure potevano variare di città in città. Era in voga, fra altri, anche il sistema in cui la nomina del podestà veniva deferita a persone o ad organi estranei alla città stessa, come l'imperatore, il papa o le autorità di un Comune alleato.

Per essere eletti alla carica podestarile occorreva soddisfare determinate premesse, che potevano essere l'età, lo stato nobiliare e la provenienza forestiera. Quanto all'età si richiedeva in generale il compimento del trentesimo anno di vita e, in taluni casi, un'età inferiore ai sessant'anni. Per il ruolo di cui era investito, il podestà era uomo di parte e di partito e, per ovvie ragioni, risultava invisibile alle fazioni politiche opposte; queste ad ogni modo non si davano per vinte e tentavano spesso con successo di paralizzarlo nell'esercizio delle proprie funzioni. Per aggirare tale inconveniente

² In origine con il termine 'arengo' si designava il luogo dove i cittadini insorti contro i feudatari si radunavano per auto-organizzarsi; più tardi designò il luogo stesso delle assemblee deliberative.

molti Comuni fecero ricorso a podestà forestieri, scelti in un Comune possibilmente lontano: Firenze, per esempio, ne chiamò in città specialmente da Milano e da Roma. Prima di accettare l'incarico la persona prescelta doveva ottenere il consenso della città di provenienza; ottenuta l'autorizzazione, il podestà designato era accolto con tutti gli onori mediante una cerimonia d'investitura: il podestà uscente e il vescovo gli andavano incontro a cavallo con una scorta di dignitari, mentre il popolo – se il prescelto era di suo gradimento – lo salutava festante con fiori e ramoscelli d'olivo; in caso contrario, la gente accorreva e manifestava apertamente il proprio disappunto e la propria avversione con bastoni e minacciosi cartelli.³

Dopo la nomina era fissato un termine per l'accettazione definitiva del mandato; prima d'iniziare l'incarico, il podestà prestava giuramento assieme ai collaboratori e gli veniva concessa la possibilità di svolgere una sorta di tirocinio sotto la guida del podestà in carica. Il giorno dell'insediamento il nuovo podestà riceveva come simbolo e segno del potere una specie di scettro, detto *baculum*. Per il suo operato il podestà veniva ricompensato con uno stipendio fisso, il *feudum*, che era di regola molto elevato, cui si aggiungevano una percentuale delle multe incassate e svariati emolumenti supplementari. Altri privilegi di cui godeva il podestà erano l'alloggio messo a disposizione dalla città, il risarcimento delle spese di viaggio e la garanzia dell'incolumità fino al termine del mandato. Nell'esercizio delle sue funzioni il podestà doveva attenersi strettamente alle disposizioni dello statuto cittadino, ma era autorizzato ad emanare ordinanze *motu proprio* e ad infliggere multe di lieve entità. Fra le sue competenze figurava quella di convocare il Consiglio maggiore e quella, politicamente non indifferente, di fissarne a propria discrezione l'ordine del giorno. Il podestà era l'organo esecutivo supremo del Comune, che rappresentava anche nelle relazioni con gli interlocutori esterni. Oltre alle facoltà esecutive d'ordine amministrativo, la funzione principale del podestà era quella di giudice nelle cause criminali, cui spesso era connessa la facoltà dell'*arbitrium*, ossia il potere di comminare le pene a proprio talento, in quanto esse non fossero espressamente determinate nello statuto. La funzione podestarile si estendeva quindi tanto al potere esecutivo quanto a quello giudiziario e solo in rare eccezioni anche a quello legislativo. Talvolta il podestà era investito pure del ruolo di comandante dell'esercito cittadino, in sostituzione del capitano del popolo.

Per assicurare uno svolgimento adeguato dei propri compiti, il podestà era solito circondarsi di un numero di collaboratori scelti nella terra d'origine, che lo accompagnavano nelle sedi in cui svolgeva il proprio incarico e che egli pagava di propria tasca e a propria discrezione per i diversi servizi prestati. Dal canto suo, il podestà esigeva un giuramento di fedeltà da parte del Consiglio maggiore, degli ufficiali delle milizie, delle corporazioni e dell'intera cittadinanza.⁴

³ Cfr. INDRO MONTANELLI / ROBERTO GERVAO, *L'Italia dei secoli d'oro. Il Medio Evo dal 1250 al 1492*, Rizzoli, Milano 1967, pp. 173 sgg. Le cerimonie d'investitura variavano da un luogo all'altro, ma erano sempre sfarzose e regolate da un rituale predefinito.

⁴ Cfr. GIAN PIERO BOGNETTI / EMILIO BONAUDI, «Podestà», voce dell'*Enciclopedia italiana* (1935; <http://www.treccani.it/enciclopedia>).

5

In linea di massima, la carica di podestà era accessibile anche ai comuni cittadini; l'accettazione dell'incarico era tuttavia legata ad incognite di varia natura e permetteva spesso consistenti disponibilità finanziarie; chi aspirava ad assumere l'incarico doveva poter contare sul sostegno di una cerchia possibilmente ampia di persone influenti e legate alle sfere altolocate della cittadinanza. Di conseguenza le possibilità di essere eletti alla carica podestarile erano circoscritte in primo luogo alle famiglie potenti e danarose, di solito appartenenti alla classe nobiliare. Ne derivò quindi un'attività esercitata professionalmente solo da una limitata cerchia di persone, disposta a staccarsi almeno temporaneamente e apparentemente dai propri possessi, dai legami familiari e dalla cerchia degli amici. Il fiorire del commercio e dell'artigianato permise tuttavia rapidamente anche ai mercanti e agli artigiani più intraprendenti ed agiati di dare la scalata ai vertici del potere comunale, di pretendere una più ampia partecipazione alla vita politica e di garantirsi anche l'appannaggio delle varie podesterie. È ovvio che tali aspirazioni furono causa di dure e cruente lotte nel tentativo di affiancarsi al podestà nell'esercizio del potere.⁶



L'immagine di un magistrato accompagnato dal suo servitore nel XV secolo⁵

Il podestà all'epoca delle Signorie

Il declino dei Comuni si manifestò dal momento che essi si rivelarono incapaci di soddisfare le richieste popolari e di allargare conseguentemente alla cittadinanza la

⁵ Il disegno è chiaramente ispirato alla figura che compare sul lato sinistro dell'affresco *Esequie di San Bernardino*, parte del ciclo dipinto dal Pinturicchio negli anni 1484-1486 all'interno della Cappella Bufalini nella Basilica romana di Santa Maria in Aracoeli. Si tratta probabilmente dello stesso committente dell'opera, Niccolò Bufalini, già podestà a Narni e poi avvocato concistoriale a Roma.

⁶ Si ritiene spesso che in epoca medioevale il podestà sia stata un'istituzione diffusa limitatamente alla civiltà comunale italiana; va tuttavia ricordato che tale istituzione fu in auge anche in Provenza, nelle grandi città della bassa valle del Rodano, segnatamente nei Comuni di Arles e d'Avignone, dove esercitò la sua influenza non solo nel XII e nel XIII secolo, ma anche in quelli successivi segnati dalla dominazione delle monarchie angioine e pontificie. Cfr. SIMONE BALOSSINO, *I podestà sulle sponde del Rodano. Arles e Avignone nei secoli XII e XIII*, Editore Viella, Roma 2015. Dopo il 1220 è documentata la presenza di un podestà anche a Marsiglia; cfr. ENRICA SALVATORI, *Marsiglia nel 1223*, «L'art de verifier les dates – Etudes des problèmes de chronologie dans les documents médiévaux» (<http://artdates.hypotheses.org/497>).

possibilità di partecipare al governo e di essere integrata in modo confacente nella gestione degli affari pubblici. Tale declino fu generato anche dal fatto che nelle città andarono costituendosi delle nuove cellule della società urbana medievale e fu accompagnato da un potere sempre maggiore di determinate famiglie, nonché dalla presenza di potenti corporazioni artigianali e di svariate confraternite. A causa degli antagonismi di tali fazioni, che condussero spesso all'ingovernabilità, all'istituzione del Comune medioevale si sostituirono man mano le *Signorie*, così chiamate per il fatto che il potere veniva gestito da un «signore» appartenente a una ricca famiglia, di regola persona colta e stimata dal popolo.

Le Signorie più antiche e affermate furono nell'Italia settentrionale quella potentissima della famiglia della Scala di Verona, della famiglia della Torre a Milano, della famiglia d'Este a Ferrara, Modena e Reggio Emilia, della famiglia da Polenta a Ravenna (illustre per il soggiorno e la morte di Dante Alighieri), della famiglia da Carrara a Padova, della famiglia da Camino a Treviso, dei Malatesta a Rimini, dei Montefeltro a Urbino, degli Albizzi in lotta con i Medici a Firenze e dei Gonzaga a Mantova, ecc.

In questo contesto politico e sociale si andarono modificando anche la figura, le prerogative strettamente politiche e le funzioni del podestà; nell'esercizio di queste ultime il podestà non poté più richiamarsi a una precisa investitura politica in ambito istituzionale con ampi poteri decisionali, ma fu lentamente e inesorabilmente ridotto al ruolo di un semplice magistrato incaricato di amministrare la giustizia e di mantenere l'ordine pubblico. Il podestà perse quello che precedentemente era stato il vero e precipuo carattere del suo mandato, ossia quello di un capo più o meno incontestabile e incontestato del Comune, con i privilegi che ne derivavano. La sua nomina iniziò a spettare esclusivamente al signore della città o al principe del territorio a cui essa apparteneva, e la sua carica finì dunque per dipendere da chi lo aveva nominato, cui doveva rendere conto del proprio operato. La designazione del podestà nell'incarico era ancora sottoposta al Consiglio, ma questa procedura era divenuta una pura e



Thomas Patch, View of Piazza Della Signoria in Florence, 1742 ca.

semplice formalità. L'incarico del podestà era generalmente limitato e di breve durata (da sei mesi a un anno), ma poteva generalmente essere rinnovato per un secondo mandato. Per il suo lavoro il podestà veniva ricompensato con emolumenti e parcelle di regola generosi, ciò che rendeva l'incarico ancora ambito e dotato di prestigio sociale, nonostante i poteri ormai limitati.

L'evoluzione della figura del podestà nel senso esposto ne accentuò dapprima e ne determinò in seguito interamente l'aspetto di un magistrato di professione, che si spostava periodicamente da una città all'altra dopo la scadenza del mandato, portando con sé quella che era chiamata la sua *famiglia*, non intesa come nucleo familiare tradizionale, ma come stuolo di collaboratori che oggi chiameremmo *staff*: il vicario, suo sostituto, i giudici degli organi penali e civili con i rispettivi segretari e cancellieri, gli addetti al mantenimento dell'ordine pubblico, la servitù, e così via.

Il podestà fra Signorie e Principati

I signori non tardarono a divenire padroni delle città e del contado in cui esercitavano il potere. L'imperatore o il papa reggenti all'epoca conferirono loro, anche in seguito al pagamento di lauti compensi, i titoli per governare legittimamente i rispettivi territori; così i Visconti divennero duchi di Milano, i Gonzaga di Mantova, gli Estensi di Ferrara e i Medici di Firenze. Dalla Signoria si passò gradualmente al Principato.

Dalla fine del XIV e per tutto il XV secolo, in Italia, furono protagonisti della vita pubblica cinque importanti Stati estesi su grandi territori regionali: il Ducato di Savoia, il Ducato di Milano, la Repubblica di Venezia, lo Stato della Chiesa e il Regno di Napoli. I differenti Stati regionali furono poi coinvolti in numerose quanto accanite lotte per l'ampliamento della giurisdizione territoriale, per rintuzzare i tentativi di reciproca sopraffazione e per prevenire gli interventi di forze straniere (come per esempio gli Angioini e gli Aragonesi nel Regno di Napoli). I signori così investiti del potere divennero in qualche modo "principi di sangue" e si arrogarono il privilegio dell'ereditarietà. La differenza significativa fra Comuni, Signorie e Principati si riscontra nel fatto che nei primi la legittimazione del potere era conferita dalla "volontà del popolo", mentre nelle Signorie e nei Principati tale legittimazione derivava dalla volontà e dall'arbitrio dei signori stessi e successivamente dall'investitura ufficiale ricevuta dall'imperatore o dal papa.

In questo periodo di transizione dalle Signorie ai Principati è estremamente complesso districarsi nel mosaico delle strutture che si andarono via via consolidando nei vari territori e nelle singole regioni. Le città più importanti si diedero un assetto proprio, che in parte ricalcava i vecchi ordinamenti, ma spesso veniva adeguato ai nuovi tempi e agli interessi di chi comandava. Accanto alle magistrature ordinarie che rappresentavano l'autorità centrale, gli organi storici del periodo comunale assolvero ulteriormente la loro funzione, spesso ridotti in sottordine rispetto al passato. Va tuttavia rilevato che le cariche – fra cui anche quella del podestà – continuarono ad essere rivestite di un grande prestigio: ciò va ascritto in parte al ricordo dell'autorità esercitata in passato, in parte al credito e alla reputazione di chi ricopriva l'incarico, ma anche, per un'altra parte, all'ampio raggio territoriale su cui l'istituzione del po-

destà poteva esercitare il potere. In sostanza la sua carica si identificava con quella dell'amministratore di una città o di un territorio circoscritto a livello comunale.

Alla denominazione di 'podestà' si assimilarono, a seconda delle regioni, altri nomi per indicarne le specifiche funzioni: i "vecchi" podestà furono così chiamati con nomi diversi, quali *primo cittadino*, *console*, *giudice dei savi*, *gonfaloniere*, e altri ancora. Come si è già detto, i podestà – che in principio erano magistrati supremi per volontà popolare – furono in seguito eletti perlopiù dalle famiglie e dai signori dominanti del momento, e per questa ragione – invece di premurarsi del vantaggio della comunità – essi iniziarono a preoccuparsi unicamente di favorire chi li aveva eletti e di sopraffare, per quanto possibile, le fazioni opposte.

Andrebbe oltre l'intento di questo lavoro il voler illustrare esaurientemente il ruolo del podestà nelle molteplici funzioni esercitate nelle diverse giurisdizioni territoriali dopo il declino delle Signorie, anche in seguito – come si è accennato – alla presenza di potenze straniere sul suolo italiano. A titolo d'esempio ricordiamo dunque solo la situazione di Milano durante la dominazione spagnola tra XVI e XVII secolo. Il podestà era allora personaggio di notevole prestigio, poiché rappresentava il magistrato civile di prima istanza per la città e per il territorio circostante compreso entro lo spazio di dieci miglia; il podestà fungeva inoltre anche da giudice penale, ma solo per il territorio metropolitano. Al podestà milanese erano subordinati due vicari e un nutrito drappello di persone, fra cui numerosi sbirri, cui spettava l'esecuzione degli ordini da lui impartiti.⁷ Il podestà era in molti casi affiancato dal *capitano di giustizia*,⁸ ma non di rado ne cumulava temporaneamente o in permanenza l'incarico. Il podestà era nominato dal governatore spagnolo (un vero e proprio capo di stato *in loco*, benché dipendente dal re di Spagna) e la sua funzione più in vista era quella di provvedere all'esecuzione degli ordini, dei proclami, degli editti e delle famigerate «gride» emanate dal Comune; aveva inoltre delle competenze in ambito finanziario, sorvegliava le fiere e i mercati e rilasciava le licenze per l'esportazione fuori città delle derrate alimentari e di altre merci indigene.⁹

⁷ Cfr. *Podestà di Milano, sec. XIV – 1786* (<http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/8000066>).

⁸ Il *capitano di giustizia* in epoca spagnola era membro del Consiglio segreto del governatore; egli era in primo luogo un giudice criminale, ma esercitava anche il ruolo di tutore della sicurezza pubblica quando essa era minacciata da sommosse e disordini interni, da banditi e da briganti (cfr. *ibidem*). Per illustrare le figure del podestà e del capitano di giustizia nell'epoca della dominazione spagnola – personaggi spesso assolutamente incapaci di svolgere adeguatamente la propria funzione – si possono citare due famosi episodi non privi d'ironia e di sarcasmo tratti dai *Promessi sposi* di Alessandro Manzoni. Il primo è riferito al podestà di Lecco, cui toccherebbe applicare correttamente le leggi e rendere giustizia a Renzo Tramaglino nei confronti di don Rodrigo, il quale trama il rapimento di Lucia Mondella; in realtà il podestà è amico del signorotto spagnolo e frequentatore della sua dimora, e quindi ben disposto a chiudere un occhio sui suoi soprusi (cap. v). Il secondo episodio riguarda il capitano di giustizia: durante la sommossa popolare di Milano e l'assalto al forno delle Grucce, costui si presenta scortato da un drappello di alabardieri come ufficiale incaricato di mantenere l'ordine e la calma in città, ma, dopo essere stato colpito da un sasso lanciato dalla folla inferocita, si nasconde codardamente in un angolo, lasciando che gli insorti mettano indisturbati a soqquadro la bottega (cap. xii).

⁹ Cfr. FIAMMETTA GIOVANELLI ONIDA, *Le grida e gli editti dello Stato di Milano (1560-1796). Premessa parte II*, «Bibliografia delle edizioni giuridiche antiche in lingua italiana. Legislazione preunitaria» (banca dati; <http://nir.ittig.cnr.it/gride/grideTestiPremessa.php>).

L'importanza e il prestigio del ruolo rivestito dai podestà tanto in epoca comunale quanto nelle epoche successive si rispecchiava anche nello splendore e nella signorilità delle loro residenze. Nelle più importanti città d'Italia il palazzo del podestà fu per lungo tempo posto al centro delle attività pubbliche, rappresentando il simbolo del potere articolato in svariate strutture secondo le consuetudini locali.



Il Palazzo del Podestà di Salò (Brescia) fu edificato nel 1524. In quell'epoca la cittadina gardesana, «figlia primogenita della Serenissima», era a capo di cinquantadue comuni insieme denominati quali «Magnifica Patria»

Il podestà fino all'epoca dell'Unità d'Italia

In sintesi è possibile affermare che nel tempo successivo al declino dei Principati fino all'Unità d'Italia la figura del podestà andò via via oscurandosi in una funzione non sempre ben definita: il suo ruolo divenne spesso subordinato, qua e là addirittura marginale e privo d'influenza politica. Consultando gli atti delle amministrazioni civiche delle città italiane di maggiore importanza, si ritrovano ovunque chiare testimonianze della presenza dei podestà, tuttavia con funzioni spesso diverse fra loro.

In particolare nella Repubblica di Venezia e nei territori sottomessi la carica si mantenne pressoché invariata attraverso i secoli: nelle principali città incorporate nel dominio veneziano i poteri dello stato erano nelle mani del podestà, che si occupava degli affari civili e criminali; a lui si affiancavano altre figure quali il *capitano* come comandante delle milizie, i *camerlenghi* come responsabili dell'amministrazione finanziaria, e i *castellani* come governatori delle rocche e delle cittadelle. Nelle città di minore importanza il potere spettava al solo podestà, sul quale si concentrava pertan-

to sia il potere civile sia quello militare. Altrove il podestà condivideva il potere con uno o due camerlenghi e con uno o più castellani. In taluni casi il podestà assumeva anche il nome di *conte*, *rettore*, *governatore* o *balio*. Troviamo quindi podestà praticamente in tutti i *reggimenti*, ovvero in tutti i territori dominati dalla Serenissima: nel Bergamasco, nel Bresciano, nel Cremonese, nel Cremasco, nell'intero Veneto (comprendente il Veronese, il Vicentino, il Padovano, il Trevigiano, il Feltrino, il Bellunese, il Friuli, la Carnia e il Polesine), nonché in Emilia-Romagna e nei territori veneziani che si affacciavano sull'Adriatico, come in Dalmazia e anche fino in Albania.¹⁰

Ci limitiamo a questo esempio per significare che la figura del podestà non andò scomparendo ovunque in misura completa, ma ebbe una sua precisa collocazione nel governo e nella conduzione della vita pubblica a seconda delle consuetudini regionali e locali.

Dopo l'Unità d'Italia: dal podestà al sindaco

L'assetto amministrativo del Regno d'Italia dopo le guerre d'indipendenza si fondò sostanzialmente su un sistema d'accentramento dei poteri, sul modello francese, suddividendo il territorio in una struttura ordinata su vari livelli: Province, Circondari, Mandamenti e Comuni. Questi ultimi rappresentavano la base dell'ordinamento politico, il quale prevedeva essenzialmente la presenza di un *Consiglio comunale*, più o meno numeroso in base alla popolazione, di una *Giunta municipale* e di un *sindaco* (affiancato da un segretario comunale, dipendente dal Comune e da esso stipendiato). L'unificazione politica portò dunque in Italia alla scomparsa della figura del podestà, che fu sostituita da quella del *sindaco*: per legge questi era il capo dell'amministrazione comunale, e quindi un rappresentante della comunità locale, ma al contempo anche un ufficiale al servizio del governo, e dunque una persona legata al potere centrale. È difficile se non impossibile voler definire succintamente un ruolo unitario e univoco delle autorità comunali e dei sindaci nei periodi precedenti l'Unità e in quelli immediatamente successivi, poiché nei rispettivi profili politici si erano andate delineando via via delle sfumature regionali e locali che non fu facile sostituire nel difficile periodo di transizione verso un'Italia unita anche dal profilo amministrativo. Nel Regno delle Due Sicilie il capo dell'amministrazione comunale era chiamato *pretore urbano*; nella legislazione del Regno di Sardegna, la cui validità fu poi estesa a tutto il territorio nazionale, lo Stato era invece diviso in Province rette da un *prefetto*, in Circondari con a capo un *sotto-prefetto* ed, infine, in Comuni con a capo un sindaco.

Si può quindi affermare che in quel periodo l'amministrazione dei Comuni fu generalmente imperniata sulla già menzionata triplice categoria di organi. Dapprima il sindaco dovette la sua nomina a un decreto regio e, in pratica, era il ministro dell'Interno a procedere alla scelta su proposta del prefetto. Dal 1889 in poi si passò all'ele-

¹⁰ Cfr. ANDREA DA MOSTO (a cura di), *Archivio di Stato di Venezia – Archivi dei rettori dei domini della Repubblica veneta e dei suoi rappresentanti diplomatici e consolari*, Biblioteca d'Arte Editrice («Bibliothèque des “Annales Institutorum”», vol. V, tomo II), Roma 1940 (disponibile all'indirizzo: www.archiviodistatovenezia.it/siasve/DaMosto_2.pdf).

zione del sindaco da parte del Consiglio comunale, che lo sceglieva fra i suoi membri; il mandato durava quattro anni, ma era rinnovabile. Dal 1898 in poi la nomina per decreto regio fu abolita e l'elezione del sindaco da parte dei cittadini aventi diritto al voto fu estesa a tutti i Comuni italiani. Tale regime si mantenne pressoché invariato fino all'avvento del fascismo, dove il ruolo del sindaco fu nuovamente assimilato a quello del podestà, ma con funzioni e compiti particolari.¹¹

Il podestà durante l'epoca fascista

L'avvento del fascismo in Italia portò a una "riesumazione", ma soprattutto a una nuova definizione del ruolo del podestà, accompagnato dal riassetto delle sue funzioni. La nuova denominazione del podestà, salvo l'omonimia, non aveva alcuna somiglianza con quella precedentemente usata in epoca comunale e nelle epoche successive, in cui i Comuni rivestivano un ruolo non solo amministrativo ma anche politico: di riflesso, in rapporto alle attribuzioni politiche del Comune, anche il podestà godeva di un ampio raggio di potere. Durante il fascismo il podestà venne a sostituire il sindaco elettivo, rivestendo un incarico che altro non era se non quello di un funzionario posto in uno stato di completa dipendenza dal *prefetto* – un istituto politico dotato di ampie competenze – e quindi del potere centrale.

Per la nomina alla carica podestarile la legge prevedeva, oltre ai requisiti generali di buona condotta morale e politica, almeno il possesso di un diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale. Chi aveva partecipato alla Grande guerra (1915-1918) col grado di ufficiale o sottufficiale poteva essere eletto senza restrizioni particolari. Il nuovo ordinamento prevedeva che il podestà fosse nominato con decreto regio fra coloro che rispondevano ai requisiti citati; egli era tuttavia alla mercé del prefetto, che mediante semplice decreto lo poteva trasferire dall'uno all'altro Comune di una Provincia. Spetta-



Un podestà dell'Italia fascista: Luigi Barone, podestà di Valledolmo (Palermo) dal 1937 al 1941

¹¹ Cfr. <http://www.150anni.it> > Le autonomie locali > L'accentramento amministrativo (e la bibliografia qui citata).

va allo stesso prefetto anche determinare se il podestà dovesse percepire un salario a carico del bilancio comunale per le sue prestazioni. Sempre il prefetto aveva la facoltà di proporre al governo centrale la sua revoca; contro il decreto reale di destituzione non era ammessa nessuna forma di ricorso. Salvo un'eventuale revoca insindacabile, la durata del mandato del podestà era di cinque anni, con possibilità di riconferma nella carica.

Con tali premesse il prefetto risultava essere il più alto funzionario politico provinciale del partito, mentre il podestà non era che un semplice agente, con funzioni meramente esecutive: il suo principale compito era quello di trasmettere gli ordini di chi governava anche fino al più remoto villaggio della Provincia e di provvedere affinché tutte le manifestazioni della vita sociale fossero programmate e svolte in sintonia e nel pieno rispetto delle direttive del governo centrale. Nei Comuni con una popolazione superiore ai 5'000 abitanti il podestà poteva essere affiancato da uno o due vice-podestà di nomina ministeriale.¹²

Tutti i poteri che in passato lo Stato centrale aveva affidato congiuntamente al sindaco elettivo, alla giunta municipale e al Consiglio comunale, si trovarono apparentemente centralizzati nelle mani del podestà quale unico amministratore del Comune, dotato tuttavia di limitate facoltà di decisione autonoma, poiché strettamente soggetto alla vigilanza e alla volontà prefettizia. Le decisioni del podestà dovevano essere sottoposte per approvazione alla Giunta provinciale amministrativa; nei Comuni con una popolazione inferiore ai 100'000 abitanti anche le decisioni non sottoposte alla Giunta provinciale erano comunque soggette all'approvazione prefettizia.¹³

Il podestà in epoca fascista rappresentò pertanto un organo monocratico fermamente voluto dal regime per sopprimere o quanto meno limitare nel nuovo ordinamento politico le facoltà decisionali riservate alle precedenti istituzioni di stampo democratico. In questa veste il podestà non godette perciò in generale di particolare stima da parte dei cittadini più attenti e vigili, che vedevano in questa carica un espediente del regime per simulare una parvenza d'autorità schierata dalla parte del popolo e dei suoi diritti. Fin dagli inizi del regime tale fatto attribuì al podestà fascista anche la fama non certo illegittima di docile strumento del potere centrale e di funzionario servile investito e decorato di un prestigio che – giudicato e valutato *a posteriori* – fu tutt'altro che invidiabile e ricco di smalto.

¹² Cfr. G. P. BOGNETTI / E. BONAUDI, «Podestà», cit.

¹³ Cfr. FRANCESCO LUIGI FERRARI, *Il regime fascista italiano*, Edizioni di storia e letteratura, Roma 1983.

II. Uno sguardo ai Grigioni

Il podestà durante l'occupazione delle Tre Leghe in Valtellina (1512-1797)¹⁴

Nel 1512 le Tre Leghe approfittarono della sconfitta degli Sforza ad opera delle truppe francesi per entrare in Valtellina e nei territori di Bormio e Chiavenna, giustificando l'annessione con la donazione – peraltro molto discussa – fatta da Mastino Visconti al vescovo di Coira nell'anno 1404. La prima fase del dominio grigione in Valtellina e nei contadi di Bormio e Chiavenna¹⁵ durò fino agli eventi del “Sacro Macello” (1620), cui seguì fino al 1638/39 una specie d'interregno (non a torto considerato per certi versi una fase caotica dal punto di vista politico), in cui le terre prima sottomesse furono amministrate a due riprese (dal 1620 al 1624 e dal 1627 al 1630) da Giacomo Robustelli, come governatore della Valtellina indipendente, e quindi da altri notabili locali. In seguito all'efferato fatto di sangue del 1620, i protestanti furono banditi e i loro beni confiscati. Le condizioni generali della popolazione, tuttavia, non migliorarono affatto. Secondo gli storici valtellinesi si trattò di un «tragico ventennio», da cui la valle uscì «stremata e delusa. Le cronache del tempo concordano nel rappresentarci questo aspetto tristo e amaro dei Terzieri e dei contadi».¹⁶

Dopo la campagna del duca di Rohan, la Valtellina e i due contadi ritornarono in mano alle Tre Leghe. Sotto il loro dominio, tanto nella prima quanto nella seconda fase, il territorio rimase diviso in tre Terzieri: quello inferiore con i territori di Morbegno e Traona e gli insediamenti limitrofi, quello di mezzo con il capoluogo Sondrio e le rispettive terre, nonché quello superiore con Tirano e i territori circonvicini. Il *governatore di valle* grigione (*Landeshauptmann* o *capitaneo*) rappresentava la massima autorità in Valtellina e aveva la sua sede a Sondrio; comandava la milizia, sorvegliava l'ordine pubblico e l'applicazione dei decreti e dei provvedimenti delle Tre Leghe; assisteva alle sedute del *Consiglio di valle* (formato da notabili valtellinesi e presieduto da un *cancelliere di valle*, anch'esso valtellinese) e amministrava tanto la giustizia civile quanto la giustizia criminale nel Terziere di mezzo; in un primo tempo

¹⁴ Affinché lo sguardo rivolto all'evoluzione del ruolo del podestà possa essere inquadrato almeno per sommi capi nella realtà dei rispettivi momenti storici, si farà accenno in questo capitolo e in quelli seguenti anche agli avvenimenti più significativi che lasciarono tracce notevoli nelle nostre terre. In tal senso non può essere dimenticato che il periodo dell'occupazione in Valtellina da parte delle Tre Leghe fu accompagnato da almeno tre eventi collaterali determinanti, non disgiunti gli uni dagli altri nelle conseguenze da essi provocate: in primo luogo il flagello della peste, che inferì negli anni dal 1530 al 1535, poi nel 1550 e nel 1566, alla quale si aggiunse nello stesso anno a Poschiavo anche una devastante alluvione; inoltre la Riforma protestante, con le aspre e cruenti lotte fra le due fazioni culminate nel “Sacro Macello”, e la Guerra dei Trent'anni (1618-1648), che coinvolse i Grigioni in maggior misura rispetto agli altri Cantoni svizzeri, riducendoli al ruolo di ostaggio degli interessi delle potenze europee (Austria, Spagna, Francia e Venezia); infine la temporanea “liberazione” della Valtellina dalla sudditanza grigione, tosto seguita dalla vittoriosa campagna di Enrico II duca di Rohan per la riconquista dei territori appartenuti alle Tre Leghe.

¹⁵ La popolazione complessiva della Valtellina intorno al 1590 era di circa 80'000 abitanti; dopo la peste del 1630 si ridusse a circa 40'000 e nel settembre 1797 raggiungeva all'incirca 70'000 abitanti. Cfr. AA. VV., *La Valtellina durante il dominio grigione 1512-1797*, Villa Quadrio, Sondrio 1982, p. 20.

¹⁶ Cfr. ETTORE MAZZALI / GIULIO SPINI, *Storia della Valtellina e della Valchiavenna*, vol. II, Editore Bissoni, Sondrio 1969, p. 177.

veniva eletto dalla Dieta delle Tre Leghe, più tardi dai commissari giurisdizionali. A Sondrio risiedeva anche il *vicario*, cui spettavano diversi compiti giudiziali in cause criminali e in alcune cause civili di maggiore importanza; a sua volta il vicario si sceglieva un *assessore* entro una terna di giuristi valtelinesi proposti dal Consiglio di valle.

I podestà avevano le proprie rispettive sedi a Tirano, Teglio, Morbegno e Traona; in collaborazione con il vicario,¹⁷ il loro compito era l'amministrazione della giustizia all'interno della propria giurisdizione.¹⁸ Il governatore e i podestà avevano la facoltà di nominare uno o più *luogotenenti*, non solo in funzione di sostituti, ma anche di consiglieri in materia legale; in linea di massima essi venivano scelti fra valtelinesi esperti di diritto. Al momento dell'entrata in carica, il governatore e il vicario presentavano le proprie credenziali e prestavano giuramento davanti al cancelliere di valle, mentre i podestà giuravano fedeltà alle leggi e agli statuti nelle mani del cancelliere delle rispettive giurisdizioni.¹⁹

In ciascun Terziere i podestà amministravano la giustizia civile (ossia le controversie nate dai rapporti fra i cittadini e fra questi e le autorità) e quella criminale (ladro-naggi, violenza in genere, delitti e omicidi); i casi di minore entità erano giudicati dal podestà in piena autonomia; per le cause più delicate la giustizia era amministrata dal podestà in stretto contatto con il vicario. In queste attività i podestà godevano di un certo potere discrezionale, sebbene esistessero leggi e statuti vincolanti.

Non mancarono esempi di amministrazione oculata della giustizia da parte di podestà e magistrati responsabili e coscienti del proprio ruolo; ma la storia ricorda anche esempi meno edificanti, in cui i giudici si resero colpevoli di eccessi e malversazioni. Né va dimenticato che i sudditi erano soggetti a una pressione fiscale as-

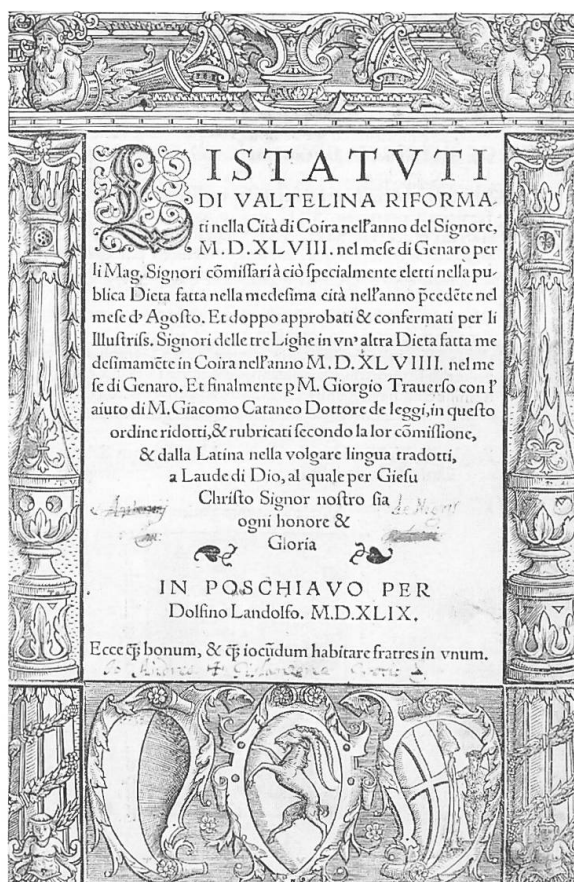
¹⁷ Cfr. DIEGO ZOIA (a cura di), *Li Magnifici Signori delle Tre Eccelse Leghe. Statuti e ordinamenti di Valtellina nel periodo grigione*, L'officina del libro, Sondrio 1997. Nelle cause criminali il podestà giudicava in collaborazione con il vicario; le sentenze venivano stilate secondo il voto del vicario d'intesa con l'assessore valtelinese. Senza il consenso del vicario e dell'assessore non si poteva procedere in nessun caso alla tortura, rispettivamente alla sanzione della pena di morte.

¹⁸ Per il contado di Chiavenna, diviso in tre giurisdizioni (Chiavenna, Piuro e Val San Giacomo), le Tre Leghe non nominavano un podestà, ma un *commissario* con funzioni militari, un amministratore della giustizia civile e criminale, e un *pretore* per Piuro (che tuttavia figura in determinati documenti pure con il titolo di podestà), cui spettava solo la gestione della giustizia civile; la Val San Giacomo, eretta come giurisdizione autonoma, era libera di nominare un proprio *ministrale*, investito tuttavia di sole competenze legate all'esercizio della giustizia civile. Considerati i privilegi abbastanza consistenti di cui beneficiava il contado di Bormio, le Tre Leghe rinunciavano a insediare un podestà di propria nomina e le competenze che gli erano riservate altrove in Valtellina venivano qui spesso delegate a funzionari locali. Durante il periodo della dominazione grigione, tuttavia, anche nel contado di Bormio il podestà, designato secondo l'uso locale, rappresentava l'autorità superiore e «svolgeva un ruolo effettivo soprattutto in ambito giudiziario, presiedendo i due tribunali con mandato biennale; aveva al suo servizio dei curiali stipendiati dal Comune che fungevano da messi o da sbirri, tramite i quali perseguiva i rei; la sua potestà politica era invece ridottissima; limitandosi a presiedere le assemblee senza partecipare al voto». Cfr. SAVERIO ALMINI, *I podestà di Bormio, secolo XIII – 1797* (<http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/10000375>).

¹⁹ Cfr. D. ZOIA (a cura di), *Li Magnifici Signori delle Tre Eccelse Leghe...*, cit. Cfr. FRANCO MONTEFORTE, *Istituzioni e potere in Valtellina e nei Contadi di Bormio e Chiavenna in età grigione (1512-1797)*, «Castello Masegra e Palazzi Salis: un circuito culturale dell'area retica alpina» 2004 (www.castellomasegra.org/saggi/Monteforte.pdf).

sai elevata, generalmente considerata esosa e spropositata. Per ottenere il pagamento delle tasse in base al patrimonio posseduto, si procedette all'estimo generale, ossia alla creazione di un catasto dei terreni servendosi di criteri simili a quelli moderni.²⁰

Una caratteristica della nomina dei podestà in Valtellina era la messa in appalto della carica, come del resto già avveniva sotto il precedente dominio milanese. Fino al 1603 la nomina del governatore, del vicario e dei quattro podestà per un mandato della durata di due anni fu un compito riservato alla Dieta dei Comuni grigioni; in seguito essi vennero designati a rotazione secondo un preciso turno prestabilito dai Comuni giurisdizionali delle Tre Leghe. Da tale pratica per l'assegnazione delle cariche scaturì in breve tempo un affare assai lucroso e allettante; le cariche venivano vendute al miglior offerente, spesso anche con anni di anticipo; le somme necessarie per l'ottenimento del mandato erano molto elevate e, pertanto, risultavano generalmente appannaggio esclusivo di poche persone, rispettivamente di poche facoltose famiglie.²¹



L'ordinamento giuridico amministrativo della Valtellina sotto il dominio grigione era determinato e regolato dagli Statuti di Valtellina del 1548²⁰

²⁰ La prima stampa in lingua volgare degli *Statuti di Valtellina* fu opera della tipografia di Dolfino Landolfi e risale all'anno 1549 (copia dell'esemplare custodito presso la Biblioteca cantonale dei Grigioni è disponibile in formato digitale: <http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-19334>). Gli statuti rimasero in vigore fino alla fine del secolo XVIII, ossia fino al termine del dominio grigione in Valtellina; una prima ristampa con poche varianti formali si fece nel 1668 da parte della stamperia del podestà poschiavino Bernardo Massella (formato digitale: http://archive.org/details/bub_gb_noSxFxkA6vMC); una seconda ristampa fu poi fatta «in Coira, Per la vedova del qdam Andrea Pfeffer Stampatore Coira 1737». Di questo fondamentale documento e di quelli collaterali è disponibile una preziosa trascrizione, introdotta e adeguatamente commentata a cura di Diego Zoia (cit.).

L'impianto giuridico degli *Statuti di Valtellina* era imperniato sugli statuti civili (la procedura, le persone e le famiglie, il regime matrimoniale, le successioni, i contratti, i beni e la loro tutela, le azioni sui beni, le locazioni e i livelli, le servitù e i rapporti di vicinato, i rapporti con le comunità, i danni e i rapporti sociali), sui «capitoli delli Signori» e degli ufficiali delle Tre Leghe, nonché sugli statuti criminali (la procedura, i crimini, le contravvenzioni e le disposizioni di varia natura, le pene).

²¹ Basta consultare l'elenco dei titolari della varie cariche in Valtellina per ritrovare a scadenze regolari i nomi degli stessi casati. Cfr. ADOLF COLLENBERG, *Die Bündner Amtsleute in der Herrschaft Maienfeld 1509-1799 und in den Untertanenlanden Veltlin, Bormio und Chiavenna 1512-1797*, in «Jahrbuch der Historischen Gesellschaft von Graubünden», Bd. 129 (1999), pp. 1-118. Le famiglie più affermate erano quelle dei Salis-Soglio, dei Planta, degli Sprecher von Bernegg, degli Schmid von Grüneegg, dei Travers, degli a Marca e dei Buol; fra le famiglie poschiavine di maggiore lignaggio si possono citare gli Andreossa, i Lossio, i Landolfi, i Gaudenzi, gli Olgiati, i Massella, i Misani, i Bassi (de Bassus), i Margaritta e i Ragazzi.

Non meraviglia quindi il fatto che i podestà e gli altri funzionari, una volta nominati, non si facessero troppi scrupoli nel ricorrere a diversi mezzi, più o meno ortodossi, per rifarsi delle spese sopportate per ottenere l'incarico; era consuetudine infliggere il maggior numero possibile di sanzioni pecuniarie, oltre all'esazione di svariate tasse e altri balzelli (dazi, pedaggi, tasse sui mercati, quote sulle confische di beni e sui sequestri): misure, queste, che furono spesso adottate senza grande discernimento e senso di giustizia, cosicché risultavano spesso esorbitanti, se non addirittura arbitrarie.²²



*Il Castel Masegra di Sondrio fu la sede del governatore generale di Valtellina nei primi anni del dominio grigione*²²

Ovviamente i danari versati dai sudditi ai funzionari grigioni sarebbero dovuti spettare in gran parte alle casse dei Comuni giurisdizionali; tuttavia essi finivano molto spesso nelle tasche di coloro che avrebbero dovuto essere degli “amministratori imparziali delle giustizie”.²³ Taluni casi, scaturiti in primo luogo da malvezzi generalizzati, ma soprattutto dalla consorteria fra le famiglie più potenti dell'epoca e dalla collusione fra le parti interessate con la stipulazione di accordi fraudolenti, sono entrati nella storia come esempi di malcostume e malgoverno.²⁴

²² Rudolf von Marmels, che fu governatore generale in Valtellina nei primi anni del dominio grigione, scelse come sede governatoriale la rocca di Castel Masegra, già dei Beccaria, suoi parenti. In seguito la sede del governatore generale e del suo vicario fu trasferita al Palazzo Pretorio nel centro di Sondrio.

²³ Cfr. SILVIO FÄRBER, *Le forze e gli avvenimenti politici nei secoli XVII e XVIII*, in AA. Vv., *Storia dei Grigioni*, vol. 2: *L'età moderna*, Società per la ricerca sulla cultura grigione – Pro Grigioni Italiano – Edizioni Casagrande, Coira – Bellinzona 2000, pp. 126-127.

²⁴ Cfr. *ivi*, p. 170. Qui si ricorda segnatamente il “caso Misani”, con riferimento al processo per lo «scandaloso esercizio della giustizia da parte del podestà di Tirano Gaudenzio Misani e l'accordo

A questo proposito un documento del 1769 costituisce un'illuminante prova:

L'anno del Signore doppo la di lui Gloriosa nascita 1769 li 15 settembre, Coira
A tenor, vigor et virtù della presente publica scrittura sia notto, manifesto, et dichiarato
a chiunque leggerà la presente, come il Molto Illustre Signor Ministrale Regiente Francesco de Giacomo per autorità data dalla sua Magnifica Squadra di Calanca, virtù alla
di lui credenziale, vende, cede, e renonzia al Molto Illustre Signor Landama Regiente Carlo Domenico a Marcha la sua quarta parte del offitio di Podesteria di Tirano [...] in
modo che il medemo Molto Illustre Signor Landama a Marcha possa andare a godere et usufruire detto offitio a suo bene placito et in mancanza del medemo possi mandare il di
lui fratello in modo come sopra [...].

Il prezzo da pagare per questa “vendita” fu fissato a 8'000 lire del tempo, cui se ne aggiunsero 1'750 di spese: una somma, dunque, senz'altro ragguardevole, in modo tale che anche il ministrale Francesco de Giacomo avesse il suo bel tornaconto nell'affare.²⁵

Di tali fatti e di determinati abusi ed espedienti per l'ottenimento delle cariche – in realtà una vera piaga che il popolo criticava aspramente, ma che poi tollerava quando gli faceva comodo – erano coscienti anche le autorità delle Tre Leghe, che in modo più o meno deciso ed efficace cercarono di porvi rimedio.

In gergo, quelle che avrebbero dovute essere le attività di “propaganda elettorale” erano allora chiamate «pratiche»: queste operazioni non si limitavano però a sostenere pubblicamente i propri candidati, ma erano accompagnate da azioni ovviamente illecite e da svariati sotterfugi, come la concessione di particolari favori a chi si lasciava corrompere, non esclusi ovviamente i pagamenti in moneta sonante. Nelle *Ordinazioni* del 1573 si proibiscono pertanto ai candidati alle cariche pubbliche le

[...] pratiche, per sé e per alcuna [...] persona, per causa de qualunque sorte de officii, [...] tanto nelle nostre terre, quanto in paese de sudditi, over altrove con dar loro oro, argento, mangiar, ed bere, over far promissioni, per venir al suo intento.²⁶

Per varie ragioni l'effetto di questo divieto non fu tuttavia quello sperato. Scrive a questo proposito lo storico Silvio Färber:

con Pietro Planta di Zuoz per incrementare illecitamente i proventi, 1772/1773». Tali abitudini poco ortodosse sembrano essere state in voga anche a Poschiavo in relazione alla nomina dei podestà locali. A questo proposito citiamo il dottor Bernardo Francesco Costa, che fu podestà una prima volta nel 1761 e dovette attendere fino al 1797 – un anno prima di morire – per essere eletto una seconda volta. Lamentando la sua non avvenuta riconferma nel 1783, costui scrisse: «[...] ma con minacce, ed indotti due sciocchi miei vicini ingrati e nemici del comun bene, particolarmente della Squadra, si è preteso preferire Benedetto Marchioli fattosi congiunto verso di mè. Volendo egli proseguire in Morbegno il suo mestiere, ha sostituito, tenor previa intelligenza di gabinetto, il suo intrinseco alleato e mio persecutore Carlo Chiavi» (documento citato in [FILIPPO ISEPP], *I Podestà di Poschiavo 1629-1953*, in «Quaderni grigionitaliani», 1952-1953, n. 4, p. 299).

²⁵ Cfr. A. COLLEBERG, *Die Bündner Amtsleute...*, cit., p. 115.

²⁶ Disposizione contenuta nelle *Ordinazioni antiche et moderne della comunità di Poschiavo* del 1573, in cui vien ripreso un protocollo della seduta del Consiglio in data 9 (?) febbraio 1565 (documento disponibile in fotocopia nell'Archivio comunale di Poschiavo, II C 17.027, n. 2; originale presso l'Archivio di Stato del Canton Grigioni, B 746).

Dopo che nel 1551 e nel 1570 si era tentato inutilmente di intervenire contro la corruzione politica, a cavallo fra il XVI e il XVII secolo, nella popolazione, tra i parroci evangelici e in membri avveduti del ceto dirigente aumentò di nuovo la volontà di combattere l'acquisto di cariche e voti, oltre che l'abuso dell'ufficio. All'inizio del 1603 ebbe luogo a Coira un'assemblea cui parteciparono parecchie centinaia di uomini di tutti i Comuni, nella quale dovevano essere decise riforme incisive. Ma forze contrarie seppero polemizzare accortamente contro queste intenzioni. Una parte delle proposte di riforma, appropriate e progredite, venne perciò rigettata, un'altra parte entro breve tempo revocata o "dimenticata". Di essenziale rimase solo lo spostamento dell'elezione dei magistrati dalla Dieta ai Comuni giurisdizionali – una misura che portò infine al contrario di quanto ci si era proposto di ottenere con le riforme, perché in molti Comuni giurisdizionali si sviluppò nel XVII e nel XVIII secolo un'esplosione del commercio delle cariche.²⁷

Per quanto attiene più direttamente ai vari podestà e agli altri magistrati dei Grigioni in Valtellina, va ribadito che – seppur con numerose e comprovate eccezioni – essi non furono immuni da tali pratiche e non seppero rinunciare a far ricorso a simili imbrogli. Se ai detti misfatti si aggiungeva poi anche un rigore particolarmente acceso e zelante nell'applicazione delle leggi nei confronti dei sudditi, si può facilmente arguire che i magistrati delle Tre Leghe erano generalmente invisi e tutt'altro che apprezzati dalla maggioranza dei cittadini sottomessi. In altre parole, scemata l'euforia iniziale che sembrava avergli portato la liberazione dai duri e ostici governi precedenti, il popolo di Valtellina si ritrovò ben presto a dover convivere con magistrati asserviti a un regime autocratico e vessatorio, che purtroppo poco concedeva alle legittime aspirazioni popolari, prima fra tutte quella di trovare giustizia da parte di chi li governava.^{28 29}



Lo stemma dei Salis-Soglio, una delle famiglie retiche più illustri dell'epoca²⁹

²⁷ SILVIO FÄRBER, *Il fallimento del tentativo di impedire la corruzione nell'amministrazione delle terre suddite*, in AUGUSTA CORBELLINI / FLORIAN HITZ (a cura di), 1512. *I Grigioni in Valtellina, Bormio e Chiavenna. Atti del convegno storico di Tirano e Poschiavo, 22 e 23 giugno 2012* (<http://kulturforschung.ch/wp-content/uploads/1512.pdf>).

²⁸ Anche a più di due secoli di distanza va ribadito che l'amministrazione dei territori in Valtellina rappresentò uno dei capitoli più oscuri e malfamati nella storia delle Tre Leghe. Evidentemente l'ammissione di questo fallimento non può bastare per tacitare il nostro senso civico e le nostre coscienze, ma deve essere motivo di riflessione quando scorriamo le pagine di un passato che non solo riguardò il territorio dei Grigioni, ma che coinvolse con innegabili responsabilità anche i magistrati poschiavini operanti in Valtellina.

²⁹ Immagine tratta da GUGLIELMO SCARAMELLINI / GEORG JÄGER (a cura di), *La fine del governo grigione in Valtellina e nei contadi di Chiavenna e Bormio. Atti del convegno (1797)*, Società storica valtellinese, Sondrio 2001. Attraverso i suoi diversi rami grigioni, la famiglia von Salis diede alla Valtellina complessivamente ben venticinque governatori, quarantaquattro podestà e sedici vicari,

Assieme ad altri fattori di varia natura, fra cui figurano anche i dissidi interni alle Tre Leghe, questi deplorabili malvezzi segnarono il declino dell'avventura valtellinese dei Grigioni: dopo alcuni decenni di pacifica convivenza – che possono essere metaforicamente definiti una sorta di “luna di miele” –³⁰ seguirono gli anni di un “matrimonio d'interesse” abbastanza solido, benché burrascoso e funestato dai tragici eventi della guerra di religione e delle occupazioni militari straniere, che poi finì inesorabilmente in un divorzio fra le parti, voluto dagli uni e più o meno osteggiato dagli altri. Per i Grigioni ciò significò la definitiva rinuncia alla Valtellina, un'abdicazione imposta poiché mal gestita. In tale occasione i nostri caparbi antenati si lasciarono sfuggire di mano la possibilità d'integrare convenientemente nel tessuto del nascente Cantone dei Grigioni un territorio dotato di grandi risorse economiche e di rilevante importanza dal punto di vista demografico, confessionale, culturale e sociale. Ragionando con il senno di poi e facendo arbitrariamente astrazione dalla volontà dei valtellinesi, dal punto di vista grigione bisogna ammettere che si trattò di un'opportunità unica nel suo genere e di un importante appuntamento storico completamente mancati.³¹

III. Uno sguardo alla situazione poschiavina

Poschiavo è oggi l'unico Comune in Svizzera ad avere mantenuto nella propria legislazione il termine medievale di *podestà* per indicare il capo dell'amministrazione comunale, così come quello di *luogotenente* per designare il vice-podestà. Ciò vale anche per quanto riguarda le denominazioni del *Consiglio comunale* (altrove denominato «Municipio») e della *Giunta* (in generale chiamato «Consiglio comunale»). Attraverso i secoli, tuttavia, si sono sostanzialmente modificate le funzioni, le prerogative, le modalità d'elezione, la durata della carica, le competenze e i compiti affidati ai questi singoli organi: i ruoli si sono affinati mediante le esperienze raccolte nel corso di quasi otto secoli di storia e, comprensibilmente, al giorno d'oggi essi non sono ormai che molto lontanamente comparabili fra di loro. In poche e semplici parole, il podestà poschiavino del XIV secolo ben poco assomiglia a quello dei giorni nostri; è rimasta invece una denominazione pur sempre caratteristica per il nostro territorio e per la storia delle sue istituzioni politiche.

oltre a molti importanti uomini d'arme. Cfr. www.palazzosalis.com/museo.c/Sertoli-Salis.html. Sulla famiglia von Salis si veda inoltre la voce di PETER C. VON PLANTA per il *Dizionario storico della Svizzera* (<http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/120157.php>).

³⁰ Cfr. DIEGO ZOIA, *La “luna di miele” tra Grigioni e Valtellinesi nei primi decenni del Cinquecento*, in A. CORBELLINI / F. HITZ (a cura di), 1512. *I Grigioni in Valtellina...*, cit., pp. 141 sgg.

³¹ Lo storico Silvio Färber fornisce una risposta ponderata ed equilibrata alla questione se in generale i governatori grigioni si siano comportati come «un “Principe” che sfruttava i “paesi sudditi”»: «È mia opinione che nel dare un giudizio su questo tema siano mancate e manchino spesso le sfumature, la finezza delle gradazioni. A quell'epoca, la corruzione era parte della quotidianità politica, era insomma istituzionalizzata. È indubbio che ci siano stati più volte anche accadimenti scandalosi e vergognosi. Questo non significa però che gli oltre 2'000 magistrati grigioni che nel corso del tempo cavalcarono verso sud perseguissero tutti unicamente lo scopo scellerato di arricchirsi a spese dei sudditi. Infine va presa in considerazione anche la corresponsabilità di gruppi locali che stavano a fianco dei magistrati grigioni: facenti funzione, assessori, giudici a latere, cancellieri, scrivani e servitori dei “paesi sudditi”, senza i quali l'amministrazione e con essa anche l'abuso non avrebbero potuto funzionare» (S. FÄRBER, *Il fallimento del tentativo di impedire la corruzione...*, cit., p. 187).

Il Comune di Poschiavo può vantare il merito di aver avuto fin dal XIV secolo degli statuti propri, ossia quella che oggi si chiama comunemente una «costituzione»: ciò a dimostrazione del valore, dell'importanza e del prestigio che il popolo attribuiva fin dai tempi remoti al fatto di poter fondare le proprie attività politiche su ordinamenti in grado di definire e regolare con rigore, con sistematicità e – per quanto possibile – con chiarezza la vita comunitaria.

Per quanto attiene al tema in oggetto, il ruolo rivestito di volta in volta dal podestà di Poschiavo può essere ben ripercorso attraverso le varie fasi del diritto valligiano. La carta costituzionale è dunque d'origine medioevale, com'è esaurientemente documentato dai reperti d'archivio, ed è stata poi costantemente aggiornata fino ai nostri giorni attraverso importanti e significative modifiche.

Il podestà di Poschiavo dal XIV al XVII secolo ³²

LI STATUTI, LE ORDINATIONI ET LEGGI MUNICIPALI, della terra, & territorio di Poschiavo portano la data del 1388. Questo documento non è più reperibile se non attraverso pochi frammenti conservati nell'Archivio di Stato dei Grigioni. Ciononostante, è possibile risalire in gran parte ai suoi contenuti originali, poiché la ristampa degli stessi – curata dalla stamperia di Dolfino Landolfi all'inizio dell'anno 1550 – sembra verosimilmente riprenderli in forma invariata. Per la storia valligiana tali statuti, i primi apparsi in versione stampata dalla tipografia di Dolfino Landolfi, furono d'importanza fondamentale per l'epoca che va dal XIV al XVI secolo; essi comprendevano le norme del diritto pubblico, del diritto civile, del diritto penale, del diritto amministrativo e le disposizioni di polizia giudiziaria, accompagnate da una dovizia di dettagli riguardanti l'intero spettro della vita comunitaria.

Gli statuti di Poschiavo furono verosimilmente modificati dopo il 1550, tuttavia in misura non sostanziale; dalla letteratura in materia, non sempre univoca, si deduce e si presume che varie disposizioni siano state più volte modificate, sopprese o aggiunte, senza peraltro alterarne i contenuti determinanti. Gli stessi statuti furono ristampati nel 1667 nell'officina landolfina, che era nel frattempo passata in gestione a Bernardo Massella e Antonio Landolfo.³³ Può sembrare strano che in occasione di questa ristampa, e così anche di quelle successive, si sia tralasciato di provvedere a una revisione perlomeno parziale di diverse disposizioni, che avrebbe potuto nel frattempo sembrare opportuna e più consona allo spirito dei tempi.

³² In questo lungo periodo il Comungrande di Poschiavo visse gli stessi eventi di cui si è detto nella nota a pie' di pagina n. 14. A tali circostanze possiamo aggiungere anche l'alluvione del 1772: secondo la testimonianza del dottor DANIELE MARCHIOLI essa fu «una inondazione delle più devastatrici, anzi la più terribile» (*Storia della Valle di Poschiavo*, Stabilimento tipografico Emilio Quadrio, Sondrio 1886, p. 273). Fu questa anche l'epoca di un capitolo oscuro e tormentato della storia poschiavina, quello dello sterminio delle streghe (XVI-XVIII sec.), in cui i vari podestà e gli altri magistrati si trovarono a dover svolgere un compito tanto gravoso quanto ingrato.

³³ Cfr. PIO CARONI, *Aus der Puschlaver Rechtsgeschichte*, in AA. VV, *Festschrift 600 Jahre Gotteshausbund*, Calven Verlag, Chur 1967, pp. 376 sgg.

In generale, seppur con notevoli varianti di dettaglio, queste disposizioni ricalcano quelle allora vigenti in Valtellina e sono – secondo autorevoli fonti – riprese da quelle di Teglio.³⁴ Va da sé che le rispettive prescrizioni segnarono la politica, l'economia, la cultura e la struttura sociale della valle, lasciandovi tracce ancora avvertibili fino a tempi abbastanza recenti.

Più dettagliatamente, nella formula del giuramento il podestà prometteva:

[...] Che li honori & le debbite rasoni del detto comune fidelmente voi observerete, & manterete.

Ancora li privileggi Imperiali, libertà, statuti, & ogni rasone del detto comune, fidelmente voi observerete, & manterete, osservare, & mantenere farete, & quelle accresserete, à tutto vostro potere. Ancora rasone e giustitia farete, & administrarete à ciaschaduna persona, grande, mediocre, & minore, Vidue, pupilli, orfani, & altre miserabile persone, quelle deffendrete à vostro potere. Persequitarete, & persequitare farete, Heretici, sodomitti, Assassini, Traditori, Scachatori, Robatori de strade, Ladri, homicidari, Patricidi, falsi spenditori de false monete scientemente. E chi darà veleno, Mallefici, ò siano Incantatori, & ciaschaduna altra sorte de malefficij, Quelli prendere & punirete à tutto vostro potere secondo la forma de li statuti & ordinationi del comune di Poschiavo.³⁵

L'importanza riservata all'ufficio e alla funzione del podestà si rispecchia anche nel fatto che i primi otto capitoli degli statuti siano a lui dedicati e riservati. Dopo il testo del giuramento del podestà figurante nel primo capitolo, troviamo in quello immediatamente successivo una chiara sintesi del suo mandato:

Ancora è statuito, & ordinato, che M. Podestà il quale per tempo sarà, per Sacramento suo, sia tenuto & debba con tutto il suo potere, mantenere & defendere, ogni & singulare rasone, del commune di Poschiavo, & di ogni particolare persona.³⁶

Gli statuti comprendevano quindi un corollario vastissimo di prescrizioni e di dettagliate disposizioni esecutive; la maggior parte delle stesse rientravano nei compiti del podestà: una lista pesantemente ampia e minuziosa, tale da scoraggiare un candidato scrupoloso e pienamente cosciente della propria missione pubblica dall'assunzione di un simile fardello.

Per il mandato podestarile gli statuti prevedevano un salario di 42 libbre imperiali, la terza parte delle condanne fino a un massimo di 35 libbre imperiali, nonché la

³⁴ Cfr. D. ZOIA, *Li Magnifici Signori delle Tre Eccelse Leghe...*, cit., p. XVIII.

³⁵ *Li statuti, le ordinationi et leggi municipali, de la terra, & territorio di Poschiavo...*, Stampati in Poschiavo appresso Dolfino Landolfo ali. 20 di Zinaro 1550, *Libro Primo*, cap. 1 (Archivio comunale di Poschiavo, II C 17.028, n. 28; copia dell'esemplare custodito presso la Biblioteca cantonale dei Grigioni è disponibile in formato digitale: <http://www.e-rara.ch/doi/10.3931/e-rara-19335>).

³⁶ Ivi, *Libro Primo*, cap. II. Secondo una consuetudine diffusa anche in altri impianti giuridici vigenti al di fuori del territorio poschiavino, questi statuti erano suddivisi in quattro libri: *Libro Primo*: norme di diritto pubblico (norme e giuramento dei magistrati, organi amministrativi e loro competenze, funzionari comunale e loro compiti); *Libro Secondo*: norme di diritto penale; *Libro Terzo*: norme di polizia rurale e di diritto amministrativo; *Libro Quarto*: norme di diritto civile e norme procedurali.

sesta parte delle condanne che superassero la predetta somma.³⁷ Per tutta la durata del suo incarico il podestà doveva risiedere in permanenza a Poschiavo; in caso di assenza superiore a una notte egli non aveva diritto al salario, a meno che non avesse ottenuto una particolare licenza da parte del Consiglio comunale.³⁸

In sostanza il podestà, come persona singola, era a quei tempi indiscusso protagonista della vita pubblica dell'intera valle, rivestendo contemporaneamente le funzioni di giudice e di presidente degli organi legislativi ed esecutivi. Secondo talune fonti non sufficientemente documentate, come giudice supremo il podestà poteva anche comminare la pena di morte:³⁹ questa affermazione categorica (che spesso trova riscontro ancor oggi nell'opinione corrente riguardante i poteri effettivi del podestà) va corretta e ridimensionata. Anzitutto, gli statuti delle varie epoche prevedevano delle precise procedure definite nei dettagli, che regolavano gli attributi e le competenze delle persone investite del potere giudiziario; per districarsi nei meandri di tali disposizioni occorrerebbe un'analisi che ci porterebbe oltre i limiti consentiti dallo studio di cui ci occupiamo. Per sommi capi si può però affermare che il podestà presiedeva il Consiglio comunale quando esso fungeva da tribunale penale per i delitti maggiori, ma che come giudice unico egli non aveva il potere di promulgare *motu proprio* una sentenza di morte inappellabile né la facoltà di procedere alle varie forme di tortura. Ovviamente, nei consessi da lui presieduti, il podestà poteva far valere il proprio prestigio e la propria autorità. In ultima analisi, egli era tuttavia pur sempre vincolato alle disposizioni statutarie e condizionato nel suo potere discrezionale dai limiti previsti dalle leggi.⁴⁰

LIBRO PRIMO
COMINCIANO LI STATUTI DI
Poschiavo. Et primo del giuramento de M. Podestà, in principio del suo Officio Cap: 1.



EL nome del nostro Signore Giesu Christo, Amē. L'officio vostro M. Podestà, sia & esser possi à laude, & à riverentia de l'omnipotente Dio, & al bene, & tranquillo stato del comune, homini, & territorio di Poschiavo. Et sia à morte & destrutione di chi vorà il contrario, Amē. Il vostro sacramento M. Podestà, il qual voi pstarate, & farete, è in questo modo. Cioè che voi giurarete ali Santi Euangeli di Dio, con le mani tocchando le sacre scritture corporalmente, che li honori & le debbite ragioni del detto commune fidelmente voi obseruarete, & mäterete. Anchora li priuileggi Imperiali, libertà, statuti, & ogni ragione del detto commune, fidelmente voi obseruarete, & manterete, obseruare, & mantenere farete, & quelle accrescere, à tutto vostro potere. Anchora ragione & giustizia farete, & amministrarete à ciaschaduna persona, grande, medioere, & minore, Vidue, pupilli, orfani, & altre miserabile persone, quelle desiderete à vostro potere. Persequitarete
A n & per.

Dal primo libro degli statuti poschiavini del 1667³⁸

³⁷ Sarebbe azzardato voler stabilire in moneta nostra il valore equivalente di una libbra imperiale. Si può tuttavia ritenere che non fosse una somma irrisoria, ma anzi consistente e notevole, tenuto conto della contropartita che ci si aspettava dal podestà. Va comunque detto che le retribuzioni del podestà, come quelle degli altri magistrati, furono stabilite in varie occasioni e con parametri diversi di volta in volta. A titolo d'esempio annotiamo che nelle *Reformationi o sia dichiarazioni fatte sopra li Statutti del Commune di Poschiavo* contenute nelle *Ordinationi antiche e moderne* del 1573, al paragrafo 27 è stabilito che il «sig. Podestà non habbia salario, ma la sua parte delle Condemnationi».

³⁸ Archivio comunale di Poschiavo, II C 17.005, n. 5 R (copia disponibile in formato digitale: www.ssvp.ch/images/documenti/statuti_poschiavo.pdf).

³⁹ Cfr. [F. ISEPI], *I Podestà di Poschiavo 1629-1953*, cit., p. 293.

⁴⁰ Negli statuti poschiavini del 1550 si legge a proposito del podestà (*Libro Primo*, cap. II): «[...]

Il territorio di Brusio era notoriamente incorporato nel cosiddetto Comungrande di Poschiavo, talché le sue autorità esercitavano i rispettivi poteri su tutto il territorio della valle. Alla terra di Brusio erano attribuiti due seggi in seno al Consiglio ed era riservato il beneficio di eleggere il cosiddetto *tenente*, più tardi chiamato anche *loco-tenente* o *luogotenente*, che ricopriva l'incarico di vice-podestà.

La nomina del Consiglio e del podestà avveniva secondo un cerimoniale ben colaudato: la domenica precedente il giorno di san Michele (29 settembre) si eleggeva il Consiglio e si procedeva alla «ballottazione», ossia alla nomina del decano e di due *ufficiali*, cui erano affidati compiti particolari in seno al Consiglio.⁴¹ Il giorno stesso di san Michele il decano e i due ufficiali appena eletti venivano convocati «al suono della campana» (presumibilmente in Casa Torre) ed eleggevano il podestà. La domenica successiva il podestà eletto, decorato dalle insegne del potere⁴² e accompagnato dal decano, dagli ufficiali, dal cancelliere, dall'usciera e talvolta anche da altri notabili, si recava a cavallo, in pompa magna, a Brusio per presiedere alla nomina del tenente. Dopo l'elezione ci si radunava in un'osteria del paese per una «solenne merenda», che consisteva in primo luogo in una pantagruelica frittata copiosamente annaffiata dal miglior vino di Valtellina. Infine il podestà e il suo seguito rientravano «trionfalmente» (il riserbo dell'autore non s'azzarda a interpretare il significato dell'avverbio) a Poschiavo.⁴³

punirete à tutto vostro potere secondo la forma de li statuti & ordinationi del Comune di Poschiavo. Et dove statuti non fossero, ò vero mancassero, al'hora secondo la rasone Comune, & dove le predetti mancassero al'hora secondo la disposizione del Consiglio generale del Comune di Poschiavo». Al capitolo vi si prescrive inoltre: «Anchora è statuito & ordinato, che M. Podestà ò Rettore del Comune di Poschiavo, possa & debba cerchare, & con li iusdicenti punire, & condannare de tutti li malefficij commessi nel suo reggimento [...]». Negli *Statuti di Valtellina* del 1548 tale concetto è formulato chiaramente al cap. ix degli statuti criminali: «È anco statuito, che niun Capitaneo, overo Podestà d'alcuna Giurisdittione di Valtellina possa, ne debba, alcuno qual sia imputato d'alcun delitto, nel qual s'ingerisse pena di sangue, overo altrimenti che si pretenda dover esser torturato, di metterlo alla corda, overo con altri tormenti affliggerlo, ne devenire ad alcuna sententia condannatoria, ne assolutoria, d'alcun delitto, overo imputazione senza il consenso, & il consilio del Vicario di Valtellina [...]». Questo principio è contemplato anche negli *Statuti ossia Legge Municipale della Comunità di Poschiavo* [...] del 1812 nel cap. vii del *Libro Economico*, all'art. 8: «[...] niun reo di pena di sangue o inquisito di carnalità potrà essere legittimamente costituito dal Podestà o dal suo Loco-Tenente senza l'assistenza di trè soggetti del Magistrato [...] i quali devono invigilare che nell'esame si proceda rettamente e legalmente [...]».

⁴¹ Il dott. DANIELE MARCHIOLI (*Storia della Valle di Poschiavo*, cit., pp. 193-194) così descrive la «ballottazione», una pratica consuetudinaria risalente probabilmente all'epoca dei primi statuti poschiavini: «Si porranno nella bussola dieci palle, di cui sette inargentate e tre dorate, che si estrarranno da un fanciullo e si distribuiranno dallo stesso ai giurati Consiglieri sedenti in ordine. Al primo che avrà l'indorata spetta di nominare il decano tenor scomparto. Chi avrà la seconda indorata elegge uno dei due ufficiali ed il terzo elegge il secondo ufficiale. È però da osservarsi lo scomparto, sicché delle tre persone elette due siano cattoliche ed una evangelica. Nel caso poi che nel primo ballottaggio tutte e tre le palle indorate toccassero ai cattolici, deve uno prescegliersi sempre dagli evangelici». Di tale consuetudine si conoscevano anche altre varianti, come si evince da un'altra annotazione dello stesso Marchioli (ivi, pp. 294 sgg.).

⁴² L'attributo più vistoso del mandato podestarile – un calco dell'antico *baculum* – era una specie di pugnale a forma adunca, in dialetto poschiavino denominato *pudin*; di esso il podestà si cingeva il fianco durante le sedute dei vari organi da lui presieduti, ma anche nelle altre manifestazioni ufficiali.

⁴³ Cfr. [F. ISEPI], *I Podestà di Poschiavo 1629-1953*, cit., p. 293. La testimonianza proviene dalla nonna dell'autore, «che fu per ben sette volte podestessa» e può dunque essere identificata nella

L'autorità comunale suprema era l'*Arengo* o *Consiglio generale*, costituito dai capifamiglia, le cui facoltà decisionali erano però limitate all'approvazione degli statuti e alla revisione degli stessi. Anch'esso si riuniva nel giorno di san Michele per trattare degli affari che gli competevano; la partecipazione dei capifamiglia era obbligatoria sotto comminatoria di multa. Secondo varie testimonianze sparse, non esattamente verificabili, sembra che l'*Arengo* si svolgesse dapprima nella zona di San Sisto, a sud del Borgo, più tardi sulla Piazza comunale, davanti alla Camminata.⁴⁴

Per la buona gestione della cosa pubblica comunale fungevano anche i cosiddetti «ufficii», in primo luogo gli *accoladri* (oggi li chiameremmo giudici d'appello) e il *notaro* o *canceliero* (ovviamente il cancelliere in funzione di segretario addetto alla stesura dei verbali e al disbrigo delle faccende amministrative). A disposizione delle autorità vi erano inoltre i *banditori*, che incassavano le multe, i *servidori*, che notificavano in pubblico le disposizioni delle stesse autorità e dei magistrati, eseguivano le ambasciate, le citazioni, i sequestri ecc. (come sotto certi aspetti si praticava fino a poco tempo fa da parte dell'usciera comunale), i *saltari* (le guardie campestri), i *rasonati* (i revisori dei conti), gli *stimatori* (gli addetti alla stima dei beni mobili e immobili) e i *procuratori delle Chiese*, ossia i delegati delle due Chiese, cattolica e riformata. I rappresentanti nella Dieta della Lega Caddea e dello Stato delle Tre Leghe erano due *ambasciatori*; questi ultimi non votavano secondo le proprie opinioni, ma in base alle istruzioni e ai mandati ricevuti in primo luogo dal podestà.

A seguito della Riforma le rivalità confessionali si manifestarono a varie riprese e con alterna virulenza anche per quanto riguardava l'elezione del podestà. Al fine di evitare troppe discussioni e per assecondare le ambizioni e le pretese degli uni e degli altri, ci si accordò in un primo tempo per una ripartizione della carica, della durata di un solo anno, in proporzione alla consistenza numerica del Corpo cattolico e del Corpo riformato: in base a questo accordo, dal 1629 in avanti, si sarebbero dovuti alternare due podestà cattolici e un podestà riformato.

consorte del dottor Bernardo Mengotti, podestà negli anni 1821, 1826, 1832, 1836, 1841, 1844 e ancora, per un'ultima volta, nell'anno 1856. Il nome dell'autore, don Filippo Iseppi, ci è ad ogni modo noto grazie a un appunto – non ripreso da don Sergio Giuliani, che pubblicò il testo completando l'elenco dei podestà fino al 1953 (cfr. *ibidem*) – presente sul dattiloscritto “originale” da noi custodito: «Queste memorie storiche sono state compilate dal M.R. Sig. Prevosto Don Filippo Iseppi d.b.m. Furono copiate dal Sig. Pietro Fanconi-Mini e quindi ricopiate da Mario Fanconi, il quale vi aggiunse alcune osservazioni contrassegnate da un M.F.». Don Iseppi (1867-1943) era figlio di Emilia Mengotti, «filia de ex fuit Pretor Bernardi Mengotti figlio quond Bernardi e di Quadri Francisca [...]». Cfr. SERGIO GIULIANI, *I prevosti della collegiata di San Vittore Mauro in Poschiavo*, in «Quaderni grigionitaliani», 1964, n. 3, p. 212; <http://www.genealogia.ch/poschiavo/Pagine/1830/10231.html>.

⁴⁴ La Camminata era una struttura in muratura di cui non esiste purtroppo negli archivi alcun disegno o riproduzione; essa chiudeva la piazza comunale nella sua parte nord. GAUDENZIO OLGIAITI ce ne dà la seguente stringata descrizione: «antichissimo edificio quadrangolare fabbricato a guisa di loggia con due entrate laterali e due finestroni a meriggio [...]» (*Storia di Poschiavo fino alla sua unione colla Lega Caddea*, in «Jahresbericht der Historisch-Antiquarischen Gesellschaft von Graubünden», 1923, p. 43). È presumibile che, specialmente in epoche anteriori e durante i processi di stregoneria, essa servisse anche come luogo in cui la persona condannata alla pena della «berlina» veniva legata sulla piazza ed esposta al ludibrio generale con la notifica pubblica della colpa commessa. La Camminata fu smantellata presumibilmente nel 1849 per far posto – si suppone – al tracciato della nuova strada carrozzabile del Bernina.

Scorrendo gli elenchi disponibili – in parte incompleti – non è possibile verificare con sufficiente sicurezza se questo accordo sia stato strettamente rispettato negli anni fino al 1694. Dal 1740 in poi – ma presumibilmente anche prima – il turno fu modificato alternando un podestà riformato a tre (e non più soltanto a due) podestà cattolici. Secondo alcune congetture non sufficientemente documentate,⁴⁵ sembra però che nei primi decenni del XVIII secolo (dal 1703 al 1739) ci sia stato praticamente un “monopolio” di podestà cattolici. Non è dato sapere con precisione quale influsso ciò possa aver avuto sul clima politico esistente fra i due Corpi confessionali; tuttavia – come si evince da una postilla al dattiloscritto “originale” del citato testo *I Podestà di Poschiavo 1629-1953* – «da una annotazione del Podestà riformato Tomaso Giuliani risulta [...] che vivendo il sig. Podestà Bernardo Massella, egregio legislatore d'illustre casato cattolico, regnava buona armonia fra le due confessioni» e che è «fatto storico la sua intervento in arringo per prevenire una sopraffazione della minoranza riformata».⁴⁶

La discordia confessionale produsse, cionondimeno, in determinati tempi anche clamorose e profonde lacerazioni fra i due Corpi di cui era composta la popolazione del Comungrande poschiavino: le rivalità esasperate e gli accanimenti della due fazioni finirono addirittura nel 1638 (secondo altre fonti nel 1639) in un sanguinoso e tragico episodio che ebbe come protagonisti il podestà cattolico in carica Giovan Domenico Malgaritta e il suo rivale protestante Antonio Lossio.⁴⁷ È tuttavia chiaro e attestato che le rivalità sfrenate, le passioni politiche e l'odio viscerale fra le famiglie esistevano non solo fra le confessioni, ma anche trasversalmente all'interno delle stesse, in particolar modo in seno a quella cattolica, come documentato dall'attentato contro il podestà Bernardo Francesco Costa da parte della rivale famiglia Menghini.⁴⁸ Per mitigare almeno parzialmente la triste e cupa fama dei Menghini e della

⁴⁵ Non è purtroppo reperibile nei vari archivi un elenco completo e attendibile dei podestà in carica dal XIV secolo al 1629. Appaiono qua e là nei documenti svariati nomi, che non possono tuttavia essere attribuiti organicamente a un elenco documentato e ineccepibile. In origine e per molti secoli il periodo di carica del podestà fu limitato a un anno; dal 1858 in poi la carica assunse la durata di un biennio.

⁴⁶ Cfr. il dattiloscritto “originale” di [F. ISEPI], *I Podestà di Poschiavo 1629-1953*, p. iv. La postilla critica aggiunta da MARIO FANCONI non fu ripresa nel testo stampato sui «Qgi».

⁴⁷ Cfr. D. MARCHIOLI, *Storia della Valle di Poschiavo*, cit., pp. 256 sgg. L'autore riporta l'omicidio del podestà Giovan Domenico Malgaritta (o Margarita) avvenuto nel 1637 (secondo altre fonti nel 1638) nei seguenti termini: «Fra due famiglie potenti, Lossio riformata e Margarita cattolica covava un astio profondo. Ambivano ambedue il sommo potere e si era perciò posta cadauna alla testa del proprio partito confessionale. Seppe il Lossio cogliere un pretesto, in occasione che sedevano tutti e due in magistrato, provocò l'avversario, ed usciti dalla sala ebbe luogo nel gran salone immediatamente un duello alla spada, della quale a quei tempi tutti i Consiglieri andavano armati. Più valente nel maneggio era il Margarita, ma s'accorse che i suoi colpi urtavano contro una maglia di ferro cui il Lossio indossava, per lo ché indifeso avrebbe dovuto soccombere. Scese quindi rapido lo scalone, ma vi trovò le porte chiuse. Fu inseguito dal nemico, che lo trafisse ivi sugli ultimi gradini. Senza ritornare in seduta, aperse il Lossio le porte, ché ne aveva le chiavi, montò sul cavallo già pronto e rifuggissi a Brescia, ove si teneva salvo. Ma non molto dopo gli amici del Margarita vi mandarono segretamente dei sicari, che a tradimento lo freddarono».

⁴⁸ Cfr. ARNO LANFRANCHI, *L'attentato all'eccellentissimo signor dottor Costa*, pubblicato in puntate nel giornale online «Il Bernina», 2010: «In pieno giorno di mercoledì 26 settembre 1764 sulla strada imperiale sotto Paravis vennero scaricate ad una distanza di tre o quattro passi due schiop-

dubbiosa cerchia dei suoi alleati, va ricordato anche un atto di munificenza di due rampolli della stessa stirpe e del rispettivo *entourage*, il podestà Giovan Bernardo Menghini e sua sorella Maria, moglie del podestà Carlo Chiavi.⁴⁹

pettate di piston scavezzo da un giovane forestiero di Val Trompia contro la persona del dottor Bernardo Francesco Costa, il quale a cavallo, proveniente dalla Valtellina, stava per rientrare alla sua casa d'abitazione all'Annunziata. Per puro miracolo i colpi andarono a vuoto e il dottor Costa rimase illeso». Il fatto fu immediatamente e lungamente sulla bocca di tutti, poiché coinvolgeva due famiglie ben conosciute e notoriamente rivali, quella appunto del dottor Costa dell'Annunziata, e quella dei Menghini, oriunda di San Carlo, che a più riprese avevano occupato la carica podestarile con propri membri. Ne seguì una lunga e rocambolesca ricerca del presunto attentatore, un'indagine complessa e a tratti fumosa; fu tosto possibile risalire alla persona dell'esecutore materiale dell'attentato, certo Ramazzini; più laboriosa fu invece l'incriminazione dei presunti mandanti. Dopo alterne vicende coperte anche da un velo d'omertà, si giunse alla condanna a morte del Ramazzini (sentenza emanata in contumacia, che non andò mai ad effetto) e all'arresto dei mandanti, il podestà Carl'Antonio Menghini, suo figlio dottor Battista, che pure era stato podestà, e il notaio e cancelliere Carlo Chiavi; costui, benché incriminato, fu nominato podestà l'anno successivo all'attentato. La causa passò in seguito nelle mani di un tribunale arbitrale e si arenò poi, grazie a svariati compromessi, nei meandri di una singolare, codarda e sintomatica giustizia di parte. Non è il caso in questa sede di dilungarsi oltre sull'argomento; tuttavia la vicenda getta una luce tutt'altro che lusinghiera sui malvezzi e sulle trame politiche che si verificarono in quel tempo anche nel Comune di Poschiavo.

⁴⁹ Nel testamento stilato il 6 aprile 1808 il podestà e capitano Giovan Bernardo Menghini, figlio del citato podestà Carl'Antonio e fratello di Battista, dispose come segue: «[...] considerando esso poi saggiamente in primo luogo il vantaggio che apporterebbe al nostro paese l'erezione di una scuola pubblica, di cui anzi vi è grande necessità; [...] lascia e lega al magnifico Corpo Cattolico di Poschiavo l'intera terza parte di sua facoltà interlasciata dopo la sua morte in Poschiavo e Brusio esistente, di mobili, stabili e di qualunque natura da scegliersi poi in tanti buoni stabili, purgata essa facoltà da ogni debito ed aggravio ecc. e ciò affinché siano colla rendita di tale facoltà erette e mantenute delle pubbliche scuole a beneficio di esso intiero corpo cattolico» (Archivio parrocchiale di San Vittore Mauro – Poschiavo, 27 T1/I 3). Il suo esempio fu emulato dalla sorella Maria, vedova del notaio, cancelliere e podestà Carlo Chiavi, che il 21 luglio 1819 dispose: «[...] a titolo di donazione a causa di morte e di speciale pio Legato, testa, lega e lascia a questo Magnifico Corpo Cattolico di Poschiavo [...] l'importo di L. 70 000 = settanta mille lire nostre di Poschiavo» allo scopo «di erigere e mantenere in perpetuo delle scuole pubbliche a beneficio delle stesso Corpo Cattolico di Poschiavo ed anche Brusio nel numero di scolari da fissarsi dagli infrascritti Signori Esecutori» (ivi, 27 T1/I 8).

Grazie a questi due generosi lasciti, dopo la morte dei testatori poté essere gestito nel Borgo di Poschiavo il Ginnasio Menghini, di cui le scolaresche cattoliche fruiro per svariati decenni; in seguito, con i nuovi regolari contributi comunali e cantonali, esso servì allo scopo fino al momento della fusione delle scuole cattoliche con quelle riformate, nel 1967. Aggiungiamo a titolo di complemento che in quell'epoca anche la comunità riformata si faceva carico dell'educazione pubblica della propria gioventù adottando adeguati provvedimenti; infatti le autorità comunali, come già detto, consideravano tale compito come un onere spettante alle Chiese.

Il podestà di Poschiavo nel XVIII e nella prima metà del XIX secolo ⁵⁰

L'aggiornamento delle leggi – in particolare degli statuti che ne stabilivano il quadro giuridico di riferimento – non venne preso alla mano nel XVII secolo: negli statuti ristampati del 1673, come già si è detto, tanto la struttura formale del documento quanto le disposizioni di fondo rimasero invariate, a dispetto di quanto si lamentava fortemente da parte della cittadinanza; in particolare ci si infervorava e ci si disputava per la durezza eccessiva delle pene pecuniarie e per la confisca dei beni, misura questa che – assieme ad altre – veniva spesso decretata anche per reati di minore entità. Inoltre, da parte protestante non si approvava il trattamento di sproporzionata durezza usato nei confronti delle persone espulse e si contestavano determinate multe inflitte alla comunità per la mancata osservanza di talune ricorrenze religiose.

Agli inizi del XVIII secolo si affrontò finalmente il problema, che tuttavia risultò molto arduo da risolvere a causa del clima sfiduciato che regnava fra cattolici e protestanti, evidente retaggio delle cruenti lotte del “Sacro Macello” in Valtellina. Dopo l'intervento esterno di un tribunale arbitrale voluto dalla Lega Caddea nel 1755, si giunse l'anno successivo a una sentenza che calmò almeno parzialmente gli animi e pose fine alle divergenze secolari fra Brusio e Poschiavo, da una parte, e fra le due comunità religiose della valle, dall'altra.

Nel 1757 il Comungrande adottò dei nuovi statuti, decisamente diversi da quelli precedenti del 1550: essi chiarirono varie disposizioni controverse ed eliminarono quanto era nel frattempo divenuto obsoleto. Per quanto attiene direttamente al nostro tema, gli statuti non modificarono invece in misura sensibile e determinante gli attributi del podestà e del suo ufficio.

La formula del giuramento del podestà negli statuti del 1757 era del seguente tenore:

L'ufficio vostro, o Sig. Podestà, dev'essere diretto alla maggior gloria di Dio, tranquillità e bene pubblico del Territorio di Poschiavo, alla distruzione del male, e proporzionato castigo dei malvagi, e malviventi. Giurerete adunque per gli Santi Evangelii di Dio, toccato corporalmente questo Statutario Volume, di sostenere a tutto vostro potere gli onori, privilegi, libertà, Statuti, e ragione di detto Comune [...].⁵¹

⁵⁰ Eventi direttamente incisivi sul piano europeo per la vita pubblica in questo periodo (senza nessuna pretesa di completezza e di selezione rappresentativa) furono la Rivoluzione francese, le campagne napoleoniche in Italia e l'istituzione della Repubblica Cisalpina, che ebbero ampie ripercussioni politiche, economiche e sociali anche nella Confederazione (Repubblica Elvetica, Atto di Mediazione, Congresso di Vienna, Patto del 1815), nello Stato delle Tre Leghe e di riflesso anche a Poschiavo. Sul piano limitato al territorio locale segnaliamo il devastante incendio nell'abitato di Prada del 28 marzo 1796, il passaggio di numerose truppe francesi dirette in Valtellina, la mobilitazione di truppe locali a difesa della valle, l'occupazione del Comungrande da parte delle truppe della Cisalpina del generale Lecchi e la susseguente brutale spoliatura di viveri, foraggi, animali e armi, la fine del dominio grigione in Valtellina, le lusinghe napoleoniche nei confronti dei valtellinesi (libertà senza controprestazioni) e dei poschiavini affinché voltassero le spalle alle Tre Leghe, l'adesione del nuovo Cantone dei Grigioni e del Comune di Poschiavo alla Confederazione Svizzera.

⁵¹ *Statuti e Legge municipale del Magnifico Comune di Poschiavo nell'Eccelsa Rezia*, ms., 1757 (Centro di documentazione sulla storia della Valposchiavo, vol. 24.6).

La forma risultò modificata rispetto al passato, ma la sostanza rimase. Nell'essenza i "vecchi" incarichi del podestà furono riconfermati: egli restò il primo magistrato del Comune, con ampi poteri, più o meno come in passato; tuttavia, in virtù dei nuovi statuti perfezionati mediante la revisione, come giudice inquisitore e giudice istruttore delle cause, nonché come presidente del tribunale, il podestà dovette d'allora in poi rispettare nel suo operato una procedura più complessa e perfezionata, espressamente definita a nuovo per evitare gli abusi commessi in epoca precedente; queste nuove disposizioni non incisero tuttavia in modo particolare sulla funzione a sé stante.

Ai consoli fu inoltre assegnato il compito di vigilare strettamente su tutta l'amministrazione comunale, compresa quella del podestà, del cancelliere e degli uscieri; gli stessi consoli furono autorizzati a pronunciare il proprio veto anche sui «pareri del Consiglio [...] corrotti o apertamente ingiusti».⁵² Benché un organo di vigilanza fosse esistito anche in precedenza, con i nuovi statuti le prerogative del Consiglio e del podestà furono assoggettate a un nuovo regime di controllo (non è tuttavia dato sapere quanto esso fosse veramente efficace): un vento nuovo sembrò assicurare almeno una parvenza di apertura rispetto al passato.⁵³



*Il barone Tomaso Francesco Maria de Bassus, podestà di Poschiavo e di Traona*⁵³

⁵² Cfr. RICCARDO TOGNINA, *Il Comun grande di Poschiavo e Brusio* (titolo completo del frontespizio: *Origine e sviluppo del -*), Tipografia Menghini, Poschiavo 1975, pp. 163 sgg.

⁵³ Il barone Tomaso Francesco Maria de Bassus fu indubbiamente una personalità straordinaria nella Poschiavo del XVIII sec., seppur anch'egli non fosse immune dalle consuetudini poco trasparenti del suo tempo. La sua larga influenza nel contesto politico e sociale della vallata poschiavina (e non solo) è tuttavia innegabile; rivestì la carica di podestà di Poschiavo negli anni 1767, 1775, 1779, 1785, 1791 e 1803, nonché quella di podestà di Traona nel biennio 1781-82. Di famiglia facoltosa, ereditò in Baviera il titolo di barone, fu signore di Sandersdorf, Mendorf, Eggersberg, Harlanden e Dachenstein, presidente del Tribunale d'appello di Neuburg e Trento, ciambellano di corte dei duchi e principi elettori Carlo II e Massimiliano IV (poi re di Baviera con il nome di Massimiliano I). Sposò Cecilia Maria Domenica Massella, figlia secondogenita di Giambernardo Massella, a sua volta podestà, delegato alla Dieta delle Tre Leghe e presidente della Lega Caddea. Il de Bassus fu anche membro della loggia massonica di San Teodoro del Buon Consiglio presso Monaco di Baviera e amico del filosofo Adam Weishaupt, fondatore dell'ordine degli Illuminati, di cui egli stesso entrò a far parte. Il suo merito fu quello di creare un solido ponte fra la cultura tedesca e quella italiana, grazie anche a una vasta rete di contatti in patria e all'estero e alla tipografia di cui disponeva a Poschiavo. Cfr. MASSIMO LARDI, *Il barone de Bassus*, Edizioni L'ora d'oro, Poschiavo 2009; voce di

Per completezza va aggiunto che i nuovi statuti del 1757 definirono anche una nuova legislazione sulle strade, un nuovo ordinamento sullo sfruttamento dei pascoli e delle foreste e un nuovo regime economico, che avrebbe dovuto segnare il passaggio da un'economia autarchica intensamente regolata a un'economia di stampo più liberale.⁵⁴

Il podestà secondo gli statuti del 1812⁵⁵

Sollecitato da parte delle autorità del nuovo Cantone dei Grigioni, entrato a far parte della Confederazione svizzera nel 1803, ma non da ultimo anche sotto la spinta di un diffuso malcontento popolare, negli anni dal 1810 al 1812 una *Commissione di revisione* si occupò intensamente dell'aggiornamento degli statuti comunali risalenti al 1757. Da tali lavori risultò un nuovo apparato amministrativo, che in sostanza prevedeva gli organi seguenti: l'*Ufficio del podestà*, l'*Ufficio dei consoli*, il *Consiglio comunale*, il *Tribunale di sanità*, il *Tribunale d'appello*, il *Tribunale di Giunta* e il *Sindacato generale*. Si può osservare a tale proposito che la struttura politico-amministrativa non fu radicalmente cambiata rispetto a quella prevista dagli statuti precedenti.

Una novità di rilievo era costituita dal nuovo Tribunale di Giunta, che risultò essere un organo ben rappresentativo del popolo, poiché composto da trenta cittadini di Poschiavo e da sei cittadini di Brusio. A tale consesso furono attribuiti in primo luogo compiti legislativi, benché esso mantenesse anche delle funzioni amministrative e giudiziarie. Per la prima volta si possono riscontrare in una revisione statutaria gli indizi di una suddivisione dei poteri, che rimase tuttavia piuttosto diffusa e non ben precisata. Nel loro complesso gli statuti del 1812 non davano particolare importanza alla questione relativa alle finanze, a dimostrazione del fatto che per il Comune non esisteva una precisa necessità di disporre di consistenti mezzi finanziari per garantire un minimo di servizio pubblico; tali compiti erano infatti addossati in primo luogo ai *Consorti* o *Enti frazionali*, ma anche direttamente alle famiglie e ai cittadini: la manutenzione delle strade era, per esempio, devoluta esplicitamente ai singoli fuochi, che vi dovevano provvedere secondo un turno prestabilito;⁵⁶ né tantomeno era garantita una vera e propria istruzione “pubblica”, poiché era inveterato il costume che di tale compito dovessero occuparsi le istituzioni religiose e quindi, nel caso poschiavino, la Chiesa riformata e la Chiesa cattolica, rispettivamente il monastero

JÜRGEN SIMONETT per il *Dizionario storico della Svizzera* (<http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I16751.php>).

⁵⁴ Cfr. R. TOGNINA, *Il Comun grande di Poschiavo e Brusio*, cit., pp. 168 sgg.

⁵⁵ Senza entrare nei dettagli, sul piano storiografico d'interesse locale occorre ricordare l'acuirsi dei dissidi politici fra Poschiavo e Brusio, l'internamento nel 1848 di 18'000 soldati italiani sbandati dopo la sconfitta di Carlo Alberto di Savoia con armi, munizioni e pezzi d'artiglieria e la conseguente disputa con il Cantone, l'emigrazione di numerose famiglie verso la Spagna, l'Inghilterra, l'Impero Austriaco, la Polonia, la Russia ecc., l'incorporazione definitiva delle parrocchie di Brusio e Poschiavo nella diocesi di Coira.

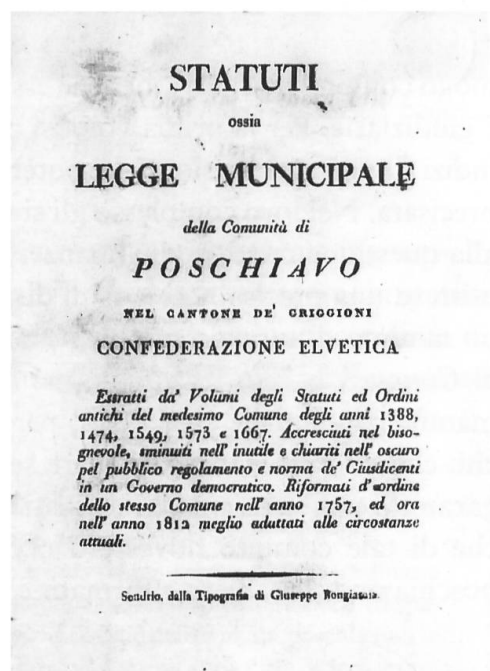
⁵⁶ Cfr. R. TOGNINA, *Il Comun grande di Poschiavo e Brusio*, cit., pp. 179 sgg.

delle suore agostiniane.⁵⁷ Per sopperire alle spese dei magistrati fu introdotto un sistema di «sportule» a carico di chi ricorreva alle autorità, ossia una specie d'onorario da pagare al giudice, agli ufficiali giudiziari e ad altri incaricati per l'emanazione delle sentenze e per le loro altre prestazioni.

Il «giuramento che prestar deve il Podestà nell'ingresso del suo ufficio» è riportato nel capitolo I del primo libro degli *Statuti ossia Legge municipale*. L'articolo è formulato con sottolineature non indifferenti, che si scostavano dai disposti contenuti negli statuti precedenti:

L'ufficio vostro, Sig. Podestà, deve avere per iscopo la gloria di Dio, la tranquillità ed il bene pubblico di questa comunità; la distruzione del male, ed il proporzionato castigo dei malviventi. Giurerete adunque, per il Santo Vangelo, toccato corporalmente questo statuario Volume, di sostenere a tutto vostro potere gli onori, privilegi, libertà, leggi e ragioni del detto Comune: di amministrare la giustizia puramente con buona fede, remossa ogni passione illecita, ogni frode, e qualsisia riguardo a persone o a prezzo; compartendo imparziale e retta giustizia a qualunque genere di persone, ed avendo speciale cura e protezione dei pupilli, minori, orfani, vedove, persone miserabili, Chiese e pie Istituzioni; di invigilare contro l'intrusione di professione pubblica o privata di altra religione, fuorché della Cattolica, e Riformata; e di procedere contro ogni genere di delitti, e delinquenti in conformità di questi Statuti, o delle Leggi cantonali e confederali, ed in mancanza di queste della Legge comune, o di una retta ragione.⁵⁸

Nel capitolo VII degli stessi statuti del 1812 si parla in dettaglio in ben sette articoli «Dell'ufficio, autorità ed obbligo del Podestà». Malgrado le formulazioni spesso ridondanti e minuziose, dai vari capitoli e dai numerosi articoli correlati è possibile dedurre che le prerogative, i compiti e le competenze del podestà non differivano sostanzialmente rispetto a quelle del passato; il prestigio, il lustro e la reputazione che la carica rappresentava rimasero pertanto pressoché immutati. Il podestà – che secondo il capitolo V, art. 4 doveva essere «il soggetto più idoneo a maneggiar tale ufficio» – restò giudice unico nei casi di sua competenza, ricoprì ulteriormente la presidenza dei Tribunali civili e penali e del Tribunale di sanità; per contro a



Il frontespizio degli statuti poschiavini del 1812

⁵⁷ Si veda a questo proposito quanto scritto in riferimento al testamento del podestà Giovan Bernardo Menghini e di sua sorella Maria, vedova del podestà Carlo Chiavi, supra nella nota a pie' di pagina n. 49.

⁵⁸ *Statuti ossia Legge municipale della Comunità di Poschiavo nel Cantone de' Grigioni Confederazione Elvetica*, Tipografia di Giuseppe Bongiasca, Sondrio 1812 (Archivio comunale di Poschiavo, II C 17.011, n. 1; copia dell'esemplare custodito presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano è disponibile in formato digitale: http://digitale.beic.it/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=BEIC&docId=39bei_digitoool10372982).

capo dei tribunali di seconda istanza, in particolare del Tribunale di Giunta, fu designato un *preside* o *capo*. Tale fatto può essere interpretato come una prima modesta apertura e un timido nuovo orientamento politico secondo il principio della separazione dei poteri.⁵⁹

Per quanto attiene alla procedura d'elezione dei consiglieri, dei consoli e del podestà, malgrado la copiosità di numerose altre disposizioni, i legislatori non si espressero in maniera chiara sulle competenze. Contrariamente a quanto sarebbe lecito supporre (e a quanto si trova affermato in talune pubblicazioni), la nomina del podestà – che era evidentemente una fra le cariche più importanti, se non quella principale in assoluto – non fu appannaggio dell'Arengo o del Sindacato generale (oggi diremmo dell'Assemblea comunale), ma rimase anche dopo il 1812 prerogativa del Consiglio. Si può pertanto arguire che, quanto alle elezioni, siano state applicate ulteriormente le disposizioni dell'XI capitolo degli statuti landolfini del 1550, che così recitavano:

E' anchora statuito & ordinato, che nel tempo à venire il Decano & officiali possino e vaglieno, eleggere li infrascritti Officij. Cioè, il Consiglio, o sia drittura, Accoladri, Stimatori, Banditori, Saltari Servidori, & Procuratori de le Chiese. [...] Et che il Podestà di Poschiao sia eletto per il consiglio del Comune di Poschiao, & di Brusio, come ditto de sopra.⁶⁰

Il Consiglio era composto da dodici persone, due di Brusio e le altre dieci di Poschiao,

de' quali a rata d'estimo ne avrà la sua tangente il Corpo Riformato, ed il resto il Corpo cattolico, tenor riparto sinora praticato; cosicchè crescendo o decrescendo il numero de' Consiglieri Riformati, debba crescere o decrescere proporzionalmente il riparto frà i Cattolici.⁶¹

Poco dopo l'entrata nella Confederazione, il Cantone dei Grigioni istituì il Tribunale cantonale, che in effetti avrebbe dovuto fungere anche da tribunale d'appello per le questioni civili, ma neppure questa istituzione ebbe come conseguenza la revisione delle rispettive disposizioni negli statuti poschiavini: il Cantone non fu infatti in grado d'imporre ai Comuni delle prescrizioni in merito, poiché questi ultimi seppero non soltanto rivendicare, ma anche salvaguardare – almeno temporaneamente – il proprio diritto all'autonomia. Per quanto concerne il nostro tema, ciò significò che il podestà poté ulteriormente mantenere le proprie prerogative in materia giudiziaria.

La situazione si modificò tuttavia sensibilmente quando nel 1850 il Cantone dei Grigioni adottò e successivamente impose la suddivisione del territorio in Distretti e Circoli: a questi furono attribuite rispettivamente l'amministrazione della giustizia civile e l'amministrazione della giustizia penale. In effetti ciò avrebbe dovuto comportare entro tempi brevi un notevole rimpasto delle varie funzioni giudiziarie e dei

⁵⁹ Cfr. R. TOGNINA, *Il Comun grande di Poschiao e Brusio*, cit., pp. 179 sgg.

⁶⁰ *Li statuti, le ordinationi et leggi municipali, de la terra, & territorio di Poschiao...*, cit., *Libro Primo*, cap. XI.

⁶¹ *Statuti ossia Legge municipale delle Comunità di Poschiao*, cit., cap. V, art. 1.

ruoli del podestà e degli altri magistrati. I Comuni – come è facile arguire – si dimostrarono in generale molto restii a lasciarsi imporre da un'autorità superiore nuove direttive in materia giudiziaria e fecero in parte “orecchie da mercante” quando furono esortati ad adattarsi al nuovo diritto cantonale.

Poschiavo può essere considerata un'eccezione a tale riguardo, poiché – come già abbiamo notato in precedenza – dimostrò perlomeno buona volontà nell'affrontare una revisione del proprio statuto, benché a molti pesasse, comprensibilmente, il dover abbandonare vecchie consuetudini cui si abbinavano anche notevoli privilegi e considerevoli prebende. In particolare si deplorava e si considerava irto di pericoli e d'insidie il fatto che il Cantone volesse sostituirsi ai Comuni nella definizione delle loro strutture politiche, giudiziarie e amministrative: i diritti inveterati erano troppo cari ai Comuni, che li volevano assolutamente salvaguardare dagli interventi indesiderati delle autorità superiori.

In barba a queste considerazioni, nel 1853 un progetto di nuova costituzione fu presentato e approvato dalla Giunta, ma mancò il coraggio di sottoporlo al popolo, in previsione di una bocciatura ritenuta assai probabile. Tuttavia, i lavori per la redazione di una nuova base costituzionale continuarono, finché – come si temeva – l'Arengo del 5 luglio 1857 non mandò in fumo tutti gli sforzi, rifiutando seccamente (96 voti contrari e solo 20 favorevoli) di approvare il progetto presentatogli.

Furono necessari nuovi interventi da parte del Cantone e notevoli premure da parte di persone cui stava a cuore il bene comune, affinché negli anni 1877-78 si potesse giungere finalmente, attraverso laboriose traversie e accese dispute, all'elaborazione e all'approvazione di una prima vera e propria costituzione per il Comune di Poschiavo, e non più di un “semplice” statuto.⁶²

Nemmeno va dimenticato che nel frattempo Brusio si era staccato da Poschiavo – con cui i rapporti non erano sempre stati idilliaci – costituendo, a partire dal 1851-52, un Comune a sé stante e completamente indipendente dal profilo strettamente politico da quello che era stato per secoli il «Magnifico Comungrande» esteso dal Passo del Bernina fino alla frontiera di Piattamala; anche per questo motivo una revisione degli statuti ormai obsoleti risultò inevitabile e impellente per adeguare le leggi alle nuove strutture istituzionali.

Per inciso – ma pur sempre in relazione al tema di cui si occupa questo articolo – occorre ricordare che fra i titolari della carica di podestà durante buona parte del XIX secolo, ossia fino al momento in cui si rivelò la necessità di un cambiamento profondo e sostanziale dell'assetto politico del Comune di Poschiavo, varie personalità si distinsero per gli impulsi che seppero dare smalto e decoro alla carica, procedendo con coraggio e determinazione al rinnovo delle istituzioni, alla riforma dei compiti spettanti all'ente pubblico, ma soprattutto al progresso sociale ed economico locale. Non ci è concesso maggior spazio per soffermarci sui nomi più significativi di quell'epoca, che non furono pochi; fra di essi sembra doveroso ricordare segnatamente la

⁶² Cfr. RICCARDO TOGNINA, *La prima costituzione del Comune di Poschiavo*, in «Quaderni grigionitaliani», 1983, n. 1, pp. 64-80; n. 2, pp. 97-111; n. 3, pp. 207-222; n. 4, pp. 290-312; poi edito anche in volume presso la Tipografia Menghini, Poschiavo, 1984.



La casa del podestà Tommaso Lardelli nella via dei Palazzi. Foto: Archivio fotografico Luigi Gisep – SSVP

figura e l'operato del podestà Tommaso Lardelli, cui va – fra tanti altri – il merito di aver realizzato un intervento urbanistico di grande significato architettonico con la sistemazione a nuovo della parte meridionale del Borgo di Poschiavo, quella che divenne il quartiere dei Palazzi.⁶³

⁶³ Gli edifici comunemente chiamati «Palazzi» (ma spesso denominati anche come «Quartiere spagnolo», in maniera non del tutto appropriata) sono dovuti allo spirito intraprendente e lungimirante del podestà Tommaso Lardelli, personalità poliedrica che – oltre che nell'attività politica – sapeva districarsi in altre svariate attività nella scuola, nell'edilizia, nell'imprenditoria privata, nell'economia, nelle finanze e nella vita sociale. Nella sua opera intitolata *La mia biografia con un po' di storia di Poschiavo nel secolo XIX* (pubblicata a puntate nei «Quaderni grigionitaliani» negli anni 1932-1935 e poi edita dalla Tipografia Menghini di Poschiavo nell'anno 2000), egli ci offre un ritratto di singolare freschezza del mondo valligiano poschiavino nell'Ottocento e del clima politico che vi regnava. Con il contributo determinante dell'architetto vicentino Giovanni Sottovia – giunto a Poschiavo per caso, ma rimastovi poi per diversi anni – Lardelli iniziò la realizzazione del progetto dei Palazzi nel 1856, per concluderlo dopo vari anni d'intensa attività con un'eccellente opera urbanistica di valore ampiamente e giustamente riconosciuto. Cfr. FRANCO MONFORTE, *L'invenzione del Borgo*, in DANIELE PAPACELLA (a cura di), *Il Borgo di Poschiavo. Un paese si reinventa: storia, società e architettura tra Ottocento e Novecento*, Società storica Val Poschiavo, Poschiavo 2009, pp. 177-253.

Il profilo politico del podestà secondo la prima costituzione comunale di Poschiavo del 1878/79 ⁶⁴

L'Assemblea del 24 marzo 1878 approvò senza modifiche il progetto presentato dal Consiglio comunale e dalla Giunta con un voto di stretta misura (119 voti favorevoli, 109 voti contrari) a dimostrazione del fatto che gli aventi diritto di voto erano in buona parte poco convinti del nuovo ordinamento proposto.

La nuova costituzione, che portò innovazioni di non poco conto, entrò in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo. Per sommi capi, il potere legislativo supremo fu attribuito all'Assemblea dei votanti, quello legislativo d'ordine superiore alla Giunta (composta dal Consiglio comunale e da un'aggiunta di altri dieci membri per l'emanazione dei cosiddetti «regolativi» in esecuzioni alle leggi), e quello esecutivo vero e proprio al solo Consiglio comunale, composto da dieci persone.⁶⁵

L'art. 11 della nuova costituzione istituì un cosiddetto *Ufficio comunale*, di cui faceva parte il podestà unitamente al cancelliere. Laconicamente il ruolo del podestà fu circoscritto nel modo seguente:

Il Podestà è il rappresentante del Comune e dei suoi Consigli, con residenza al Borgo. — Unito al Cancelliere forma l'Ufficio comunale.

Ad esso incombe di convocare le Autorità comunali, di tenervi il Presidio e di presiedere l'Assemblea comunale, di eseguire e far eseguire quanto gli viene imposto dalle leggi e dai Consigli.

Un Regolativo speciale indicherà più minutamente le incombenze, i doveri e i diritti del Podestà.⁶⁶

⁶⁴ La seconda metà del XIX secolo coincide con un significativo sviluppo dell'economia locale dovuto a vari fattori, come la costruzione della strada carrozzabile lungo il Passo del Bernina che favorì lo scambio di merci fra la Valtellina, l'Engadina e il resto del Cantone, l'avvio di nuove attività come la coltivazione del tabacco a Brusio e a Poschiavo, l'incremento dell'alpicoltura, lo sfruttamento della sorgente sulfurea delle Prese con la costruzione dell'albergo-bagni, gli albori del turismo nell'alta valle, l'acquisto e la coltivazione di frutteti e di vigne in Valtellina specialmente da parte degli abitanti di Brusio. Degli sforzi per l'educazione della gioventù d'entrambe le confessioni già si è detto in precedenza (*supra* nota a pie' di pagina n. 49), così come della costruzione dei Palazzi (nota precedente). L'inizio del XIX secolo può essere considerato come un felice risveglio economico, grazie alla costruzione e alla messa in esercizio della Ferrovia del Bernina nonché alla realizzazione degli impianti delle Forze Motrici di Brusio, due opere pionieristiche che, per certi versi, proiettarono la valle in un contesto europeo. La Prima guerra mondiale frenò bruscamente il promettente sviluppo che si andava prospettando, in modo particolare quello della Ferrovia del Bernina, concepita in primo luogo come attrazione turistica.

⁶⁵ Tale soluzione, che può oggi sembrare obsoleta, era in vigore anche in altre parti del Cantone; evidentemente, come altre disposizioni, essa non rispettava i canoni di una rigida e conseguente separazione dei poteri, che ai tempi non era ancora considerata come una necessità assoluta per la garanzia di un regime democratico.

⁶⁶ Testo in appendice a R. TOGNINA, *La prima costituzione del Comune di Poschiavo*, cit., p. 307. Il testo riportato da Tognina è anche quello che si ritrova in *Legge sul numero e modo di nomina dei membri componenti l'Autorità amministrativa del Comune di Poschiavo* (25 febbraio 1877) – *Costituzione del Comune di Poschiavo* (24 marzo 1878), stampato per i tipi di Pietro Menghini di Poschiavo e purtroppo non datato. Nel 1902 la stessa tipografia diede alle stampe una raccolta (*Raccolta delle Leggi, Regolamenti e Ordinazioni politico-amministrative del Comune di Poschiavo*) che riporta una versione leggermente diversa del testo, rinumerato come art. 12: «Al Podestà incombe di convocare e presiedere le radunanze dei Consigli e dell'Assemblea comunale, di eseguire e far eseguire quanto vien ordinato dalle Leggi e dai Consigli. Un apposito regolativo indica più minuziosamente le incombenze, i doveri e i diritti del Podestà e del Cancelliere» (p. 8).

Questa formulazione succinta e lapidaria fu probabilmente scelta per non costringere *a priori* le mansioni entro una struttura troppo angusta, ma anche per sperimentare quanto il nuovo ordinamento potesse essere adeguato ai bisogni effettivi per la gestione degli affari pubblici. In questa nuova versione della costituzione, che intenzionalmente si volle molto stringata e sintetica al fine di lasciare al titolare della carica maggior agio e più ampie facoltà di “manovra”, non fu infatti incorporato quanto era stato invece previsto in una precedente versione del 1871, molto più trasparente, esaustiva e dettagliata:

Doveri e competenze

A. Del Podestà

Il Podestà è il rappresentante del Comune e del suo Consiglio; la residenza del suo ufficio è nel Borgo.

A lui incombe specialmente:

1. Di convocare il Consiglio comunale e di tenervi il presidio come della Giunta e dell'Arringo. [...]
2. Di tenere la corrispondenza in tutti gli interessi comunali.
3. Di convocare in casi d'importanza ed urgenza una Radunanza composta almeno di tre Consiglieri, destinati dal Consiglio, ed in mancanza di questi, dietro la serie.
4. Di tenere i registri civici, rilasciare i certificati d'origine, i permessi di passaporto, le fedeli di sanità e simili, marcandone lo stacco in appositi protocolli.
5. Di tenere regolare registro di tutti i forestieri domiciliati, nonché dei soggiornanti cittadini di altri Comuni del Cantone.



La parte più esplicitamente democratica della vita politica poschiavina si svolgeva sulla Piazza comunale. Foto: Archivio fotografico Luigi Gisep – SSVP

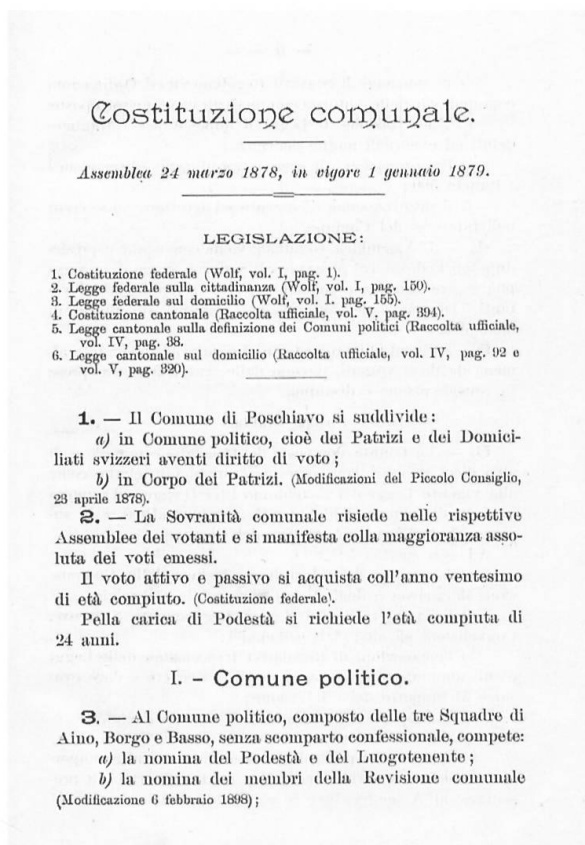
6. Di sorvegliare e mantenere il buon ordine nell'interno del paese e di invigilare sulla esecuzione dei vigenti regolamenti di polizia.
7. D'invigilare che ogni impiegato del Comune adempia coscienziosamente i suoi doveri.
8. Di sorvegliare le operazioni del Cassiere, ricevere e controllare i conti con la facoltà di poter incontrare mutui provvisori sino a sei mesi pell'amministrazione ordinaria sino a fr. mille.
9. Di citare con sollecitudine avanti al Consiglio i contravventori alle leggi e regolamenti comunali, dopo assunti, ove occorra, gli opportuni esami.
10. D'avere in generale cura d'ogni interesse e bene del Comune.
11. Di eseguire e far eseguire quanto gli viene dai Consigli e dalle leggi imposto.
12. Di tenere un protocollo progressivo delle cose rilevanti della sua gestione non apparenti in altri atti o protocolli, ostensibile, a richiesta, al Consiglio e alla Revisione.⁶⁷

La nuova costituzione del Comune di Poschiavo fu messa in votazione e accettata dal popolo il 24 marzo 1878, come già si è detto. Il Cantone, a sua volta, l'approvò in tempi brevissimi, dando il suo benestare un solo mese più tardi, precisamente il 23 aprile 1878; nel decreto d'approvazione non mancò tuttavia una "tiratina d'orecchi" nei confronti delle autorità comunali, che avevano negletto taluni aspetti che il Cantone riteneva – a giusta ragione – di particolare importanza:

Non trovasi in questo Statuto veruna disposizione od ordinazione riferentesi al ramo Scuola, il quale a senso del § 28 della Costituzione è un attributo del Comune, così pure non vi si trovano dei provvedimenti sul modo di prelevare le imposte comunali, i quali dovrebbero pure far parte della Costituzione comunale a termine del decreto del Gran Consiglio del 24 giugno 1865.

Attendiamo, siano empite queste lacune nella vostra Costituzione comunale.⁶⁸

La sollecitazione del Cantone era legittima, chiara e inequivocabile, talché le autorità comunali s'adagiarono al volere del Governo e negli anni successivi diedero seguito alle richieste, adottando di buon grado i provvedimenti necessari anche per quanto riguarda il ramo dell'educazione pubblica e il regime finanziario.⁶⁹



La prima pagina della Costituzione comunale di Poschiavo del 1878/79⁶⁹

⁶⁷ Ivi (appendice), pp. 300-301.

⁶⁸ Decreto del Governo del 23 aprile 1878, traduzione dal tedesco riporta ivi (appendice), p. 308.

⁶⁹ Da *Raccolta delle Leggi, Regolamenti ed Ordinazioni politico-amministrative del Comune di*

L'entrata in vigore della nuova costituzione segnò dunque la fine di un'epoca podestarile, per certi versi indubbiamente brillante e importante nel tessuto sociale del Comune di Poschiavo. Vennero infatti definitivamente soppresse le competenze giudiziarie che in passato avevano caratterizzato la funzione e il ruolo del primo cittadino e contribuito a renderne smagliante la personalità e molto appetibile la carica. Le sue facoltà furono strettamente circoscritte e s'inserirono in un nuovo ruolo politico più consoni allo spirito dei tempi. Da quel momento in poi il ruolo del podestà non rappresentò altro che quello tradizionale del sindaco. Restava tuttavia il nome storico, seppur solo come retaggio di un passato decisamente più blasonato; e si consolidava anche a Poschiavo una struttura che, come in molti altri Comuni dei Grigioni, era più adeguata alla nuova mentalità che richiedeva una netta e stringente distinzione fra il potere amministrativo e il potere giudiziario.

Costatato che tale costituzione con il suo apparato legislativo di base pressoché immutato servì al Comune per la durata di ben oltre un secolo, si può concludere che i legislatori della seconda metà del XIX secolo seppero creare uno strumento solido dal punto di vista legale e fondamentalmente rispondente, nonostante alcune sue carenze, alle aspettative popolari.

Verso una netta separazione dei poteri ⁷⁰

Per diversi decenni i cittadini di Poschiavo sembrarono accettare di buon grado la nuova realtà politica venutasi a creare dopo l'approvazione della costituzione del 1878/79 e il Comune parve navigare in acque tranquille: almeno fino al periodo successivo alla Seconda guerra mondiale, infatti, non si avvertì esplicitamente la necessità di modificare lo *status quo*. Varie furono nondimeno le modifiche puntuali effettuate alla prima costituzione comunale; ma furono tutte correzioni di poca rilevanza politica, che non ne ritoccarono le grandi linee e non ebbero conseguenze sensibili nell'esercizio delle varie cariche, compresa quella del podestà.

Una modifica di rilievo si attuò tuttavia nel 1944: il 19 marzo di quell'anno fu approvata dall'Assemblea dei votanti la legge sull'introduzione del voto obbligatorio per tutte le votazioni ed elezioni comunali, cantonali e federali. Fu questo, inevitabilmente, il colpo di grazia per istituti storicamente consolidati o collaudati come l'Assemblea comunale (o Assemblea dei votanti, l'antico Arengo) e l'Assemblea patriziale, che furono sostituiti da votazioni ed elezioni per urna. Questa innovazione – che il popolo approvò non senza opposizione e non senza il rammarico di molti

Poschiavo, Tipografia Menghini, Poschiavo 1902.

⁷⁰ Superato il trauma della Seconda guerra mondiale, il Comune di Poschiavo ha vissuto tempi prosperi dal punto di vista economico, ma anche da quello culturale e sociale. Il turismo, l'artigianato e le piccole industrie hanno saputo garantire alla popolazione un elevato tenore di vita. L'alluvione del 1987 è stata sotto vari aspetti un nuovo sconvolgente scossone; grazie alla solidarietà del popolo svizzero e al generoso aiuto della Confederazione e del Cantone, nondimeno, il ripristino delle infrastrutture distrutte dalla furia delle acque si è potuto realizzare in tempi brevi. Nel 1997 sono state rinnovate le concessioni per lo sfruttamento delle acque a Rätia Energie, ora Repower, che, assieme alla Ferrovia Retica, costituisce un fattore economico essenziale per la prosperità di Poschiavo e della sua valle.

(168 voti favorevoli e 136 contrari) – rappresentò anche per il podestà una novità di non poco rilievo: prescindendo dal fatto che egli non poteva più esercitare *de facto* la funzione né di presidente dell'Assemblea comunale, né di quella del Corpo dei patrizi, gli venne a mancare uno strumento non certo insignificante di cui disponeva per esercitare efficacemente il proprio mandato; gli mancava in sostanza un foro politico per incontrare faccia a faccia la cittadinanza, per confrontarsi direttamente con le varie opinioni, per rintuzzare eventuali contestazioni e per rispondere direttamente alle richieste di schiarimenti e informazioni; ma anche per i cittadini che seguivano con interesse l'andamento degli affari pubblici la rinuncia alla convocazione dell'Assemblea significò la perdita di una fetta di democrazia diretta e la fine di una lunga tradizione ben radicata e sentita anche nella mentalità del popolo poschiavino.

Per completare l'arco della nostra rassegna, è sicuramente opportuno accennare in modo succinto anche agli sviluppi delle istituzioni politiche di Poschiavo durante il secondo dopoguerra. La richiesta di una netta separazione dei poteri o, meglio detto, la necessità di definire in maniera più consona ai tempi i ruoli del Consiglio e della Giunta, e di riflesso anche quello del podestà e del complesso delle sue mansioni, si manifestò in misura sempre più insistente nella seconda metà del XX secolo, in cui il predominio della corrente politica d'ispirazione democristiana si andava profilando come una forza considerata eccessiva e inopportuna dalla parte minoritaria della popolazione. A più riprese queste minoranze manifestarono il proprio dissenso, richiedendo senza mezzi termini la revisione totale della costituzione del 1878/79. Agli inizi degli anni '60 la Giunta nominò una commissione di tre membri, con il compito di esaminare l'opportunità di cambiare lo *status quo*, o perlomeno di verificare le possibilità d'introdurre delle modifiche puntuali; dopo lunghe e vaghe discussioni, questo primo approccio concreto al problema non produsse, come auspicato, dei frutti soddisfacenti e si concluse con un nulla di fatto.

Le discussioni sorte in merito scossero e giovarono nondimeno alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, cosicché nell'agosto 1990 le autorità furono in grado di proporre al popolo una prima revisione di quella che era ormai considerata una costituzione vetusta e sotto vari aspetti obsoleta. Dopo un'adequata campagna informativa, la votazione popolare ebbe luogo il 26 agosto 1990 e si concluse con un voto largamente positivo (655 'sì' contro 361 'no').⁷¹

Tale revisione modificò in primo luogo le competenze del Consiglio e della Giunta. Alla Giunta furono assegnati i classici compiti di un piccolo parlamento comunale, con funzioni esclusivamente legislative e precise competenze in fatto di nomine di determinati organi comunali; il numero dei suoi componenti, che prima era di venti, fu ridotto a sedici, con una nuova ripartizione frazionale in base al numero degli abitanti. Il Consiglio comunale assunse un ruolo esplicitamente esecutivo, ossia senza nessuna facoltà in campo legislativo; il numero dei suoi membri fu ridotto da dieci a cinque.

⁷¹ Il periodo di carica del podestà e delle autorità comunali, che dal 1858 in poi era stato tradizionalmente di un biennio, venne portato a quattro anni.

Il podestà rimase cionondimeno alla testa tanto dell'organo legislativo quanto di quello esecutivo. Come in passato, i membri del Consiglio partecipavano alle sedute della Giunta con voto deliberativo. Queste anomalie sotto il profilo di una netta separazione dei poteri furono corrette dopo un periodo di "rodaggio" del nuovo ordinamento: nel 1994 fu infatti presentata al popolo una seconda proposta di revisione costituzionale per la "separazione dei poteri", che il popolo accettò il 12 giugno con 1'084 voti favorevoli e 230 contrari.⁷² Il 25 giugno 1995 ebbe luogo un'ulteriore revisione della costituzione comunale "per l'introduzione del sistema dipartimentale", che i votanti approvarono con 778 'sì' contro 380 'no'.

Per effetto delle innovazioni approvate dal popolo le funzioni del podestà e dei singoli consiglieri comunali furono ridisegnate. Il podestà – che da alcuni decenni svolgeva il suo incarico a tempo pieno e dirigeva in prima persona l'intera amministrazione, con la possibilità di delegare a sua discrezione determinate funzioni ai membri del Consiglio – cedette una parte delle proprie mansioni agli altri membri dell'Esecutivo. Il complesso dei compiti spettanti all'Esecutivo fu suddiviso su cinque distinti dipartimenti o dicasteri; al podestà, al luogotenente e a ogni altro consigliere comunale venne pertanto assegnato di volta in volta – ossia da una legislatura all'altra – una serie di mansioni variabili e ripartibili a giudizio del Consiglio comunale stesso. Nel contempo il mandato complessivo del podestà fu ridotto a un impiego corrispondente alla metà di un incarico completo. Dopo queste innovazioni, oggi il podestà dirige uno dei cinque dipartimenti dell'amministrazione comunale e, a parte il mantenimento del suo nome storicamente consolidato, svolge le mansioni di coloro che in altri Comuni svizzeri di lingua italiana sono chiamati *sindaco* o *presidente comunale* (a Brusio, Soazza e Verdabbio, nonché nei comuni della Bregaglia prima della loro aggregazione).

Il decorso della storia giudicherà se gli adeguamenti effettuati negli ultimi decenni siano stati opportuni e sostanzialmente adeguati nell'ottica della democratizzazione della politica secondo le moderne concezioni, sempre più proiettate verso una maggiore efficienza e un servizio razionalizzato a favore dei cittadini. Al di là di questa considerazione si può aggiungere anche un'altra riflessione: l'evoluzione dei compiti da affrontare – che diventano senz'ombra di dubbio sempre più complessi, meno attrattivi e ambiti – richiederà verosimilmente ulteriori rilevanti modifiche e aggiornamenti, e non solo per quanto riguarda il ruolo del podestà. La storia insegna poi che le leggi e le consuetudini democratiche devono essere adeguate in continuazione ai nuovi tempi e alle nuove circostanze; ma il punto determinante della questione non è la legge stessa in sé e per sé, bensì l'uso che l'uomo ne fa per applicarla con saggezza e con il necessario buon senso comune.

In conclusione, da quanto esposto possiamo oggi considerare ormai chiuso un ciclo particolare e significativo della storia poschiavina per quanto riguarda gli attributi

⁷² Le innovazioni più significative di tale revisione furono l'abolizione del voto del Consiglio comunale nelle deliberazioni della Giunta e l'istituzione di un presidente di quest'ultima. Da quel momento in poi i membri del Consiglio comunale non sono più parte integrante della Giunta, fermo restando tuttavia la facoltà, rispettivamente l'obbligo di assistere con voto consultivo alle sue sedute per motivare e giustificare il proprio operato.

del podestà: da una parte, tale fase ha segnato, se vogliamo, una parabola discendente e un ridimensionamento del profilo storico di questo importante incarico pubblico e, dall'altra, ha generato quel processo di democratizzazione che il popolo sovrano considera oggi premessa indispensabile per adattare le proprie istituzioni ai criteri di una gestione “moderna” ed efficiente degli affari pubblici.